



PROVINCIA DI VERCELLI

Tutela Ambientale

UFFICIO Rifiuti, Emissioni in Atmosfera,
Inquinamenti e Bonifiche

N. Mecc. PDET-22-2017 del 12/01/2017

Atto N. 21

del 16/01/2017

Oggetto: Provvedimento ai sensi dell'art. 29-octies e 29-nonies, c. 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. di riesame e aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 41346 del 25/05/2010 e s.m.i., rilasciata alla ditta SACAL S.p.A. (Sede legale e operativa: Strada Provinciale Torino - Svizzera, n. 18 - 13040 Carisio (VC); C.F. 08850400154 - P. IVA 01724810029).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare la parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l'IPPC;

Vista la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

Visto il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";

Vista la Circolare del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014 recante Linee di indirizzo sulle modalità applicative delle disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Vista la Circolare del MATTM n. prot. 27569 del 14/11/2016, recante Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46;

Visto il Decreto del MATTM n. 272 del 13/11/2014 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., recante disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

Visto il Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 recante "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

Vista la Delibera del Consiglio Regionale n. 211-34747 del 30/07/2008, di "Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione, a seguito dell' entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008)";

Vista la D.G.P. n. 12 del 7 Luglio 2011, con cui sono state aggiornate le delibere di G.P. n. 4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l' acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59", come adeguato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 85-10404, e con cui si è stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di presentazione dell'istanza per una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica sostanziale e per il rinnovo di un' Autorizzazione Integrata Ambientale, pena l'irricevibilità della domanda stessa;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, modificato dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 2 agosto 2006, n. 7/R e dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 4 dicembre 2006 n. 13/R;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "*In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell' approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato*";

Visto il DPR n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*", entrato in vigore in data 01/10/2011;

PREMESSO CHE:

- l' Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l' esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell' allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni che devono garantire che l' installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini

- dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definita "**installazione**" l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
 - ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definito "**gestore**" qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico della medesima;
 - la ditta SACAL S.p.A., di qui Gestore, è stata autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) n. 41346 del 25/05/2010 per lo stabilimento di Strada Provinciale Torino – Svizzera n. 18 – 13040 Carisio (VC), dove si svolgono le attività di cui ai codici IPPC:
 - codice IPPC 2.5b): Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno;*
 - l'A.I.A. è stata aggiornata con provvedimenti n. 82343 dell'11/10/2010 (modifica non sostanziale), n. 22025 del 04/03/2011 (modifica sostanziale), n. 1296 del 14/05/2012 (modifica non sostanziale) e n. 3387 del 10/12/2012 (modifica non sostanziale);

CONSIDERATO CHE:

- il provvedimento di A.I.A. n. 41346 rilasciato in data 25/05/2010 aveva validità di 5 anni;
- in data 11 aprile 2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*" che ha modificato il D.Lgs. 152/06 in materia di A.I.A.;
- con l'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014 non è più contemplato il rinnovo periodico dell'A.I.A., sostituito dal riesame dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente che, salvo gli altri casi definiti dall'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, deve essere comunque disposto entro 10 (oppure 12, o 16) anni dal rilascio dell'autorizzazione o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- come successivamente chiarito dalle linee guida del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 ottobre 2014, prot. 22295, di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014, le scadenze delle A.I.A. in vigore alla data del 11 aprile 2014 sono prorogate conformemente alla nuova periodicità prevista per i riesami, pari a 10 (oppure 12, o 16) anni;

VISTI

- la relazione tecnica ARPA n. prot. 106792 del 22/12/2014, in cui rilevava numerose criticità per le varie matrici ambientali nell'ambito del controllo integrato svolto presso lo stabilimento produttivo Sacal S.p.A. a Settembre ed Ottobre 2014;
- l'art. 29-octies, comma 4, lett. d della Parte II del D. Lgs. 152/2006 che dispone che il riesame ad un'installazione IPPC pu essere disposto o quando "*a giudizio dell'autorità competente l'inquinamento provocato*

dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore”;

- l' art. 29-octies, comma 4, lett. d della Parte II del D. Lgs. 152/2006 che dispone che il riesame ad un'installazione IPPC pu essere disposto quando “sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono”;

RITENUTO di avviare con nota n. 4296 del 02/02/2015 il procedimento di riesame dell'A.I.A. n. 41346 del 25/05/2010 e s.m.i. entro il periodo di validità specificato nell'atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies, comma 4, lettere a) e d) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTI i contenuti del provvedimento di Diffida n. 7887 del 24/02/2015 emanato dalla Provincia nei confronti di Sacal per le violazioni di alcune prescrizioni dell'A. I.A. come rilevate da ARPA in esito al controllo integrato di fine 2014, che ha disposto quali misure complementari per garantire il ripristino e la conformità ai disposti autorizzativi, il fermo dell'impianto di macinazione scorie ed una limitazione delle attività di recupero dei rifiuti al solo conto proprio, vietando, quindi, nelle more della risoluzione delle problematiche evidenziate e dell'adozione di tutte le prescrizioni impartite con il provvedimento, il ritiro dei seguenti rifiuti: CER 100315*, CER 100316, CER 070101* e CER 070701*;

ACQUISITA l'istanza di riesame con modifica non sostanziale dell'A.I.A. presentata dal Gestore Sacal S.p.a. in data 22/05/2015 (ns. prot. di ricevimento 18898) ai sensi degli artt. 29-octies e 29-nonies c. 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con la comunicazione delle seguenti modifiche:

- § Revamping impianto IMSA;
- § Adeguamento sistema di aspirazione alle tramogge di carico ed ai forni rotativi;
- § Realizzazione nuovo impianto di trattamento acque ad osmosi;
- § Realizzazione nuovo capannone per stoccaggio allumina inertizzata;
- § Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione reflui;
- § Studio di fattibilità per la realizzazione di una discarica.

ESAMINATA tutta la documentazione a corredo della predetta domanda di riesame e modifica non sostanziale dell'A.I.A. e dato atto che il Gestore ha provveduto a versare la somma di Euro 5.162,50 dovuta per le spese istruttorie in data 21/05/2015;

CONVOCATE ad apposita Conferenza di Servizi indetta con comunicazione n. 19659 del 29/05/2015, le seguenti amministrazioni: l'ARPA Piemonte Dipartimento di Vercelli, il Polo Microinquinanti ARPA di Grugliasco, l'ASL “VC”, il Comune di Carisio, la Regione Piemonte, l'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, il Consorzio Irriguo della Baraggia, i Vigili del Fuoco di Vercelli ed il Gestore in qualità di richiedente, i cui atti sono custoditi e consultabili presso l'Area Ambiente della Provincia di Vercelli, Servizio A.I.A.-IPPC;

VISTE le risultanze della prima seduta di conferenza dei servizi del 26/06/2015 e dei successivi tavoli tecnici svolti nelle date 07/07/2015, 09/07/2015 e

21/07/2015, i cui esiti sono stati trasmessi con nota n. 27710 del 04/08/2015, sulla base dei quali il procedimento è stato sospeso al fine di acquisire integrazioni, e contestualmente è stato espresso un giudizio di non sostanzialità con prescrizioni in relazione alle modifiche di revamping impianto IMSA e di adeguamento del sistema di aspirazione alle tramogge di carico ed ai forni rotativi e si è proceduto alla sospensione parziale delle attività riconfermando il divieto, già disposto con Diffida n. 7887 del 24/02/2015, di ritiro in conto terzi dei rifiuti costituiti da schiumature e da soluzioni saline (CER 100315*, 100316, 070101* e 070701*) nelle more della conclusione del procedimento di riesame dell'A.I.A.

VISTI i seguenti documenti integrativi:

- il piano di allontanamento cumuli sottosequestro A, B, C del 31/07/2015 n. prot. 27494;
- le integrazioni del 03/09/2015 (nn. prot. 30014, 30027 e 30028) in ottemperanza alle prescrizioni relative al giudizio di non sostanzialità delle modifiche di adeguamento del sistema di aspirazione alle tramogge di carico ed ai forni rotativi;
- le integrazioni del 29/10/2015 (n. prot. 36908) in riferimento alle richieste emerse in sede di prima riunione di conferenza dei servizi.

DATO ATTO CHE:

- le integrazioni presentate contenevano il progetto edile ai fini della costruzione di 3 nuovi capannoni per lo stoccaggio dei rifiuti, che costituisce modifica sostanziale dell'A.I.A.;
- il c. 11 dell'art. 29-quater stabilisce che l'A.I.A. sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni di cui all'elenco riportato in allegato IX alla Parte II del D. Lgs. 152/06, tra cui in particolare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto, "autorizzazione unica alla costruzione e esercizio di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., stante la sostanzialità delle modifiche progettate, la Provincia di Vercelli, in data 11/01/2016, ha pubblicato sul proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni.
- la domanda di riesame con modifica sostanziale dell'A.I.A. è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per i trenta giorni successivi all'annuncio sul web e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione;

VISTE

- le risultanze della seconda seduta di conferenza dei servizi convocata il giorno 01/12/2015 di sospensione dei termini del procedimento per acquisizione di ulteriori integrazioni;
- le documentazione integrativa presentata da Sacal in data 24/02/2016 (n. prot. 5232);
- le risultanze della terza seduta di conferenza dei servizi convocata per il giorno 20/05/2016 che ha demandato le decisioni conclusive del procedimento ad una seduta di aggiornamento in attesa che Sacal formalizzasse meglio i contenuti di parte delle integrazioni presentate in data 24/02/2016;

- gli ulteriori chiarimenti forniti da Sacal in data 29/07/2016 (n. prot. 22525 del 03/08/2016);
- gli esiti del tavolo tecnico del 25/08/2016 di valutazione dei contenuti del piano di allontanamento cumuli, contenenti la richiesta di aggiornamento di detto Piano con la formalizzazione di una proposta di allontanamento del cumulo Ignoto, l'indicazione della potenzialità della produzione in relazione alla lavorazione dei cumuli B e C e il cronoprogramma dei lavori aggiornato ai volumi di cui al rilievo del Geom. Calza di febbraio 2016;
- le integrazioni del 07/09/2016 a seguito del tavolo tecnico del 25/08/2016 riportante, in particolare, il cronoprogramma della attività di trattamento dei cumuli B e C.

ACQUISITI durante l'ultima seduta di conferenza dei servizi convocata il giorno 14/09/2016, di cui si richiama il verbale depositato agli atti, i seguenti pareri:

- Comune di Carisio parere non favorevole sulla scorta dei contenuti della D. C.C. n. 23 del 12/09/2016;
- ASL VC parere favorevole condizionato espresso in Conferenza e formalizzato per iscritto con successivo parere (n. prot. di ricevimento 35655 del 19/12/2016);
- Regione Piemonte parere favorevole considerato acquisito ai sensi dell'art. 14-ter, c. 7 della L. 241/90;
- Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia parere favorevole considerato acquisito ai sensi dell'art. 14-ter, c. 7 della L. 241/90
- Consorzio Irriguo della Baraggia parere favorevole considerato acquisito ai sensi dell'art. 14-ter, c. 7 della L. 241/90.

ed i contributi tecnici istruttori di ARPA Dipartimento Nord Est e Polo Microinquinanti di Grugliasco resi nell'ambito delle sedute di conferenza, con l'intento di un successivo approfondimento tecnico sulle tematiche inerenti i monitoraggi ad opera di ARPA con onere a carico del Gestore in particolare per quanto concerne le deposizioni atmosferiche;

VISTO il contributo alla Conferenza dei Servizi trasmesso con nota (n. prot. di ricevimento 25988 del 12/09/2016) del Comando Provinciale dei VV.F. di Vercelli, nell'ambito del quale ha reso noto che Sacal ha presentato istanza al fine dell'ottenimento del preliminare parere di conformità relativamente al progetto edilizio presentato nell'ambito del procedimento di riesame dell'A.I.A., e per cui il Comando con nota del 06/09/2016 ha richiesto integrazioni ai fini dell'espressione del parere finale;

CONSIDERATO che i contenuti delle richieste di integrazioni dei VV.F. non costituiscono problematiche sostanziali dal punto di vista ambientale e, pertanto, di ritenere acquisito, ai sensi dell'art. 14-ter, c. 7 della L. 241/90, il parere favorevole del Comando Provinciale dei VV.F. al rilascio del provvedimento di aggiornamento di riesame dell'A.I.A., subordinando l'avvio della fase di cantiere delle nuove opere edili all'espressione del parere di conformità in materia di prevenzione incendi da parte dei VV.F. nell'ambito del procedimento di propria competenza;

RILEVATO, inoltre, CHE i motivi ostativi formulati dal Comune di Carisio con delibera di C. C. n. 23 del 12/09/2016 non sono pertinenti con l'oggetto del procedimento per le seguenti motivazioni:

- la Delibera di Consiglio Comunale non esprime un parere nel merito della documentazione presentata ai fini del procedimento di riesame, bensì richiede alla Provincia di procedere con la sospensione dell'A.I.A. per il tempo necessario al ripristino di una situazione di garanzie per la salute dei cittadini e la sicurezza dell'ambiente, ovvero con la revoca ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 29-decies c. 9; nell'ambito di un procedimento di riesame non si applicano i disposti di cui all'art. 29-decies c. 9, in quanto non costituisce oggetto di istruttoria il mancato rispetto di una prescrizione, bensì si deve tenere conto dei principi generali di cui all'art. 6 c. 16 del D. Lgs. 152/06 e dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
- le motivazioni espresse a supporto del parere comunale, allegato alla D.C.C. n. 23/2016 "Considerazioni Generali sulla situazione ambientale del Comune di Carisio" non sono pertinenti con il procedimento istruito e non contengono gli elementi necessari ai fini del superamento del dissenso, come di seguito esaminato:
 - o punto 1) "Violazioni reiterate dell'A.I.A.": il Consiglio Comunale individua una serie di prescrizioni dell'A.I.A. che la Ditta Sacal pare non aver rispettato; in proposito si evidenzia che ovesiano accertate violazioni delle prescrizioni autorizzative ad opera di un Ente di Controllo, la Provincia opera sulla base dei poteri di ordinanza disposti dall'art. 29-decies c.9 del D. Lgs. 152/06. ARPA in qualità di autorità preposta al controllo non ha finora segnalato reiterate violazioni nell'ambito della propria attività ispettiva, né situazioni di pericolo grave o di danno per l'ambiente;
 - o punto 2) "Ordinanza provinciale di diffida 22/12/2015": il Consiglio Comunale cita un provvedimento emanato dalla Provincia in materia di bonifica. I procedimenti di bonifica in corso non costituiscono un motivo ostativo al rilascio di un provvedimento di aggiornamento dell'A.I.A. per riesame.
 - o punto 3) "Ricorso di Sacal s.p.a contro l'Ordinanza provinciale": anche tale azione inerente il procedimento di cui al punto precedente, non costituisce un motivo ostativo al rilascio di un provvedimento di aggiornamento dell'A.I.A. per riesame;
 - o punto 4) "Ordinanza provinciale di diffida del 25/01/2016": la diffida n. 1723 del 25/01/2016 riguarda il mancato rispetto del limite di PCB nei trucioli in ingresso alla fase di essiccazione; i contenuti di tale provvedimento sono stati puntualmente dibattuti nell'ambito del procedimento di riesame (vedasi atti della conferenza dei servizi) concludendo con la necessità di rivedere le prescrizioni relative al limite di PCB nel materiale in ingresso e le modalità di autocontrollo;
 - o punto 5) "Valutazione del Comitato Tecnico": il Gruppo di Coordinamento Tecnico Regionale in materia di microinquinanti organici è stato istituito su richiesta della Provincia di Vercelli nel 2010 ed è stato sempre dalla Provincia interrogato nell'ambito del procedimento di riesame come nel seguito esplicitato;
 - o punto 6) "Studio 19/05/2016 del Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest di ARPA Piemonte" relativo ai risultati delle concentrazioni delle deposizioni atmosferiche: tali dati sono stati oggetto di istruttoria nell'ambito del procedimento di riesame con la valutazione di mantenere in essere la prescrizione relativa al monitoraggio delle deposizioni atmosferiche;

- o punto 7) “nota 01/06/2016 di Sacal recante richiesta di restituzione dei deposimetri”: si rimanda a quanto già specificato al punto precedente;
- o punto 8) “Relazione 10/03/2016 del Consulente Tecnico dott. Ivo Pavan su richiesta della Procura della Repubblica di Vercelli”: il Comune riporta alcuni estratti di un documento istruttorio richiesto nell’ambito di un procedimento penale, che si è concluso con la Sentenza del Giudice Calevi dell’11/07/2016; nelle motivazioni della sentenza il Giudice evidenzia il fatto che Sacal dovrà adoperarsi per l’allontanamento/smaltimento dei cumuli sotto sequestro secondo i disposti che saranno impartiti dalle competenti autorità amministrative; non si trovano in tale sentenza elementi istruttori ostativi al rilascio del riesame, quanto piuttosto un richiamo all’azienda a procedere secondo i disposti autorizzativi. In particolare nella sentenza viene rilevata la necessità che il Comune proceda ad emanare apposita Ordinanza ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 152/06 per abbandono dei rifiuti;
- o punto 9) “Ordinanza Sindacale 20/11/2010 n. 9” di divieto di consumo di alcuni alimenti, in via precauzionale, in un raggio di 2 km dallo stabilimento Sacal di Carisio: tale atto è stato emanato dal Comune di Carisio in via precauzionale al fine di eliminare il rischio potenziale dovuto al riscontrato accumulo di diossine in alcune matrici alimentari (uova e ortaggi); l’A.I.A. in ogni caso non pu sostituirsi alle competenze del Sindaco in materia sanitaria ed ai rispettivi poteri di Ordinanza;
- o punto 10) “Dispositivo della Sentenza del Tribunale Penale di Vercelli”: vedasi quanto già argomentato al punto 8;
- o punto 11) “Mancata copertura dei cumuli A, B, C e ignoto da parte di Sacal s.p.a.”: nell’ambito dell’istruttoria procedimentale è stato chiesto a Sacal di coprire i cumuli sottosequestro; tale disposizione potrà essere inserita come prescrizione negli atti autorizzativi di attuazione del piano di allontanamento cumuli: in particolare detto Piano sarà autorizzato in A.I.A. per la parte dei cumuli B e C che saranno trattati all’interno dello stabilimento produttivo con le relative prescrizioni gestionali; resta in ogni caso salvo il potere del Comune di Carisio di emanare specifica ordinanza ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 152/06, per l’allontanamento dei cumuli con l’inserimento di specifiche prescrizioni;
- o punto 12) “Mancata ricopertura del cumulo D”: Sacal ha proceduto alla copertura del cumulo D;
- o punto 13) “Materiali non identificati sulla MISP”: tali aspetti esulano dal procedimento di riesame dell’A.I.A. in quanto afferenti al procedimento di bonifica;
- o punto 14) “Mancanza del certificato prevenzione incendi”: su tale aspetto si è espresso il Comando Provinciale dei VV.F. nell’ambito della conferenza dei servizi rilevando che la Ditta si sta adeguando alla legge ed ha comunque dimostrato la sussistenza dei requisiti minimi antincendio, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (vedasi verbale riunione di conferenza dei servizi del 01/12/2015);
- o punto 15) “Esposto comunale 11/11/2015 alla Procura della Repubblica da parte del Comune di Carisio allo scopo di verificare la

congruità del procedimento di rilascio di alcune certificazioni a Sacal:
tale aspetto esula dal procedimento di riesame dell'A.I.A.

RITENUTO, pertanto, di assumere quale posizione prevalente della Conferenza dei Servizi il parere favorevole con prescrizioni e limitazioni all'attività produttiva consistenti nella revoca dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti costituiti da soluzioni saline e schiumature ritirate da terzi e di demandare a specifico tavolo tecnico la definizione puntuale delle prescrizioni e delle attività di monitoraggio in materia di deposizioni atmosferiche;

DATO ATTO CHE la revoca alla gestione dei rifiuti costituiti da soluzioni saline e schiumature ritirate da terzi è motivata dal fatto che il parere favorevole espresso dalla Provincia all'aggiornamento dell'A.I.A. per riesame è condizionato alla risoluzione delle criticità ambientali riscontrate durante il controllo integrato di ARPA, per cui si impone al Gestore la realizzazione di importanti interventi di adeguamento secondo un cronoprogramma di due anni, durante il quale l'azienda opererà in un assetto transitorio. Inoltre, al fine di mandare a recupero/smaltimento parte dei cumuli sottosequestro, la Ditta ha presentato istanza di trattamento del cumulo B e di parte del cumulo C all'interno degli impianti in A.I.A.: tale richiesta è ritenuta accoglibile per il carattere d'urgenza delle problematiche connesse alla presenza dei cumuli sottosequestro nei pressi dello stabilimento, tuttavia pu essere autorizzata soltanto attraverso una gestione controllata della fase di trattamento dei residui. Considerato quindi che i prossimi due anni saranno costituiti da una gestione delle attività di tipo transitorio, con previsione di fasi di cantiere e di trattamento di parte dei cumuli sotto sequestro, non si ritiene ambientalmente sostenibile il contributo in termini di rifiuti prodotti derivanti dal trattamento di schiumature, scorie e soluzioni saline in conto terzi. Considerato inoltre che Sacal ha rinunciato in fase di istanza al ritiro di rifiuti costituiti da soluzioni saline in conto terzi.

ACQUISITA la Delibera di C.C. del Comune di Carisio n. 26 del 23/06/2016 trasmessa in seguito all'ultima seduta di Conferenza dei servizi del 14/09/2016, e rilevato che non apporta elementi aggiuntivi all'istruttoria procedimentale svolta, tali da rendere necessaria la riapertura della Conferenza dei servizi;

SENTITO il Gruppo di Coordinamento Regionale che si è trovato in ultimo in data del 10/11/2016, demandando ad ASL VC l'espressione di un parere sanitario motivato;

VISTO il parere ASL VC (n. prot. di ricevimento 35655 del 19/12/2016) da cui emerge: *"[...] allo stato attuale non si rileva la presenza di dati oggettivi che dimostrino effetti di danno alla salute pubblica causati dall'inquinamento prodotto dalla ditta, se non in termini di molestie odorogene e irritative conseguenti a episodiche anomale emissioni diffuse originate dal capannone che ospita i forni fusori. Tale situazione non esclude l'esistenza di un rischio potenziale dovuto a eventuali fenomeni di accumulo nell'ambiente di sostanze pericolose per la salute. [...] Pertanto al fine di applicare un doveroso principio di precauzione si valuta necessario addivenire alla netta riduzione del contributo di inquinamento ambientale attualmente prodotto dalla ditta, obiettivo da perseguire attraverso la realizzazione dei necessari interventi strutturali e organizzativi migliorativi nelle diverse fasi del ciclo lavorativo e nella gestione dei materiali trattati e prodotti [...]. Si propone di adottare all'interno della nuova A.I.A., prescrizioni che abbiano*

valore vincolante riguardo la possibilità di proseguire nell'attività lavorativa, stabilendo pertanto in maniera rigida i requisiti da rispettare ed i relativi tempi di adeguamento, pena la sospensione dell'A.I.A. in caso di inadempienza”;

ASSUMENDO la fondatezza dei contenuti del parere di ASL VC e ritenuto di adottarne i contenuti all'interno del presente provvedimento autorizzativi;

RITENUTO, con riferimento al piano di allontanamento cumuli sottosequestro presentato in data 31/07/2015 e s.m.i., di autorizzare per quanto di competenza della Provincia in sede di riesame, e ferma restando la potestà di Ordinanza attribuita al Sindaco del Comune sede dell'attività dall'art. 192 del D. Lgs. 152/06, l'attività di trattamento/recupero dei materiali costituenti i cumuli denominati B e parte del C, nel pieno rispetto del cronoprogramma aggiornato in data 07/09/2016 e delle prescrizioni individuate in Allegato A;

VISTO il D.M. 31/01/2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”, Allegato V – *Linee Guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nella categoria IPPC: 2.5 b) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo ed il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli;*

TENUTO CONTO delle considerazioni riportate all'allegato XI alla Parte II del D. Lgs. 152/06;

PRESO ATTO CHE in data 13/06/2016 la Comunità Europea ha adottato le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie dei metalli non ferrosi, pubblicate in Gazzetta Ufficiale **in data 30/06/2016**, e che pertanto, ai sensi dell'art. 29-octies c. 3 lett. a) della Parte II del D. Lgs. 152/06 il presente provvedimento **dovrà essere riesaminato entro 4 anni da tale data di pubblicazione;**

VISTI gli esiti del Tavolo Tecnico, convocato in data 29/11/2016 sulla scorta di quanto definito nell'ultima seduta di conferenza dei servizi, per la definizione puntuale delle prescrizioni proposte e delle attività di monitoraggio delle deposizioni atmosferiche;

VISTE

- la nota SACAL del 06/12/2016 di proposta di posizionamento dei deposimetri;
- la nota del Comune di Carisio del 06/12/2016 riportante brevi osservazioni nel merito del procedimento di riesame dell'A.I.A. n. 41346/2010 e s.m.i. ditta SACAL S.p.A.

ACQUISITI nel merito delle note richiamate al punto precedente i seguenti pareri:

- parere ASL VC SISP n. 58630 del 19/12/2016;
- osservazioni ASL VC SpreSAL n. 35949 del 20/12/2016;
- contributo tecnico ARPA Polo Microinquinanti di Grugliasco n. 108562 del 22/12/2016;

- precisazioni ARPA Dipartimento Piemonte Nord Est n. 108400 del 22/12/2016;
- proposta monitoraggio deposizioni atmosferiche ARPA n. 108395 del 22/12/2016

RITENUTO di tenere conto dei contenuti dei pareri sopra elencati nell'ambito dell'emanazione del provvedimento di aggiornamento dell'A.I.A. per riesame.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 29 quater c. 11, Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'A.I.A. sostituisce, tra l'altro, l'Autorizzazione unica per costruzione ed esercizio di impianti di smaltimento e recupero rifiuti disciplinata dall'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RILEVATO CHE:

- § il D.Lgs. 46/2014, recependo la direttiva IED 2010/75/UE, ha modificato la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; tale decreto ha introdotto nuove disposizioni relativamente al procedimento di rilascio e al contenuto dell'A.I.A.; inoltre l'art. 29-octies del D.lgs. 152/06, come attualmente modificato, non contempla più il rinnovo, sostituito con il riesame periodico nei casi previsti dallo stesso articolo;
- § l'installazione rispetta la vigente normativa ambientale;
- § sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame pu ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati, fermo restando l'implementazione di tutti gli interventi di adeguamento di cui all'allegato A e nel rispetto delle prescrizioni determinate in fase istruttoria e contenute negli Allegati A, B, C e D alla presente determinazione;
- § risulta necessario aggiornare il provvedimento di A.I.A. rilasciato per l'installazione in questione per l'adeguamento delle prescrizioni ai nuovi disposti normativi introdotti con il D. Lgs. 46/2014;
- § nello stabilimento non sono state apportate modifiche tali da rendere necessario un aggiornamento del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne approvato con provvedimento n. 41346 del 25/05/2010;

RITENUTO PERTANTO CHE, alla luce di quanto sopra esposto:

- l'autorizzazione debba essere aggiornata per riesame relativamente alle valutazioni prima riportate e per le modifiche sostanziali e non;
- sussistano le condizioni per riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006, aggiornandone i contenuti e le condizioni sulla base della normativa vigente e delle conclusioni del procedimento di cui sopra;
- sempre in virtù delle nuove disposizioni normative si rende necessario aggiornare il codice IPPC associato all'attività svolta dalla Ditta introducendo anche il codice IPPC **5.1F) Il recupero di rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 t al giorno che comporta il ricorso ad una delle seguenti attività: rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse**

*dai metalli o dai composti metallici (recupero sale da rifiuto di produzione
i n t e r n a s c o r i e s a l i n e C E R 1 0 0 3 0 8 *)*

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

- **di aggiornare per riesame e per modifica** ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 41346 del 25/05/2010 e s.m.i. rilasciata al Gestore **SACAL S.p.A.** (sede legale: Strada Provinciale Torino – Svizzera, n. 18 – 13040 Carisio (VC)), per l'esercizio, presso l'installazione sita in Strada Provinciale Torino – Svizzera, n. 18 – 13040 Carisio (VC), delle seguenti attività:
 - § **codice IPPC 2.5B)** Lavorazione di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno.
 - § **codice IPPC 5.1F)** Il recupero di rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 t al giorno che comporta il ricorso ad una delle seguenti attività: rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici (recupero sale da rifiuto di produzione interna scorie saline CER 100308*)

- **di revocare** l'autorizzazione dell'attività di recupero e messa in riserva - operazioni individuate ai punti R4 ed R13 dell'allegato C, alla Parte IV, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - per un capacità complessiva di trattamento pari a 15.000 tonnellate all'anno, sui seguenti rifiuti provenienti da terzi e per le rispettive capacità istantanee di stoccaggio:
 - CER 100315* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose, per una capacità istantanea di stoccaggio pari a 50 tonnellate;
 - CER 1003116 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315, per un capacità istantanea di stoccaggio pari a 950 tonnellate;

- **di revocare** l'autorizzazione alla messa in riserva (R13) ed al trattamento/recupero (operazione R 5 consistente in cristallizzazione per recupero di NaCl) di rifiuti costituiti da soluzioni saline aventi CER [060313*] – [060314] – [070701*] – [070101*] provenienti da terzi;

- **di stabilire** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
 - le seguenti autorizzazioni in materia di rifiuti:
 1. autorizzazione alla **messa in riserva** (operazione individuata al punto **R13** dell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/06) **ed al trattamento** (operazione individuata al punto **R4** dell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/06) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante **selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze**

estranee, escluso il trattamento di essiccazione, ovvero al recupero diretto nell'industria metallurgica di rifiuti costituiti da:

§ metalli non ferrosi e loro leghe di cui ai CER:

[120103]

[120104]

[150104]

[160118]

[170401]

[170402]

[170403]

[170404]

[170406]

[170407]

[191002]

[191203]

[200140]

con le seguenti caratteristiche: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; non radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

§ parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e di altre componenti pericolose come presenti all'origine quali accumulatori, oli, fluidi refrigeranti, risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/1997 e s.m.i., di cui al codice CER [160118];

§ **autorizzazione alla messa in riserva (R13) ed al trattamento/recupero di rifiuti (operazione R5, consistente in macinazione, dissoluzione, decantazione e filtrazione) costituiti da scorie di lavorazione dell'alluminio di produzione interna e autorizzazione al trattamento/recupero dei cumuli B e C sotto sequestro;**

§ **autorizzazione alla messa in riserva (operazione R13) ed al trattamento/recupero (operazione R5) consistente in cristallizzazione per recupero di NaCl di rifiuti costituiti da soluzioni saline di produzione interna;**

§ autorizzazione all'esercizio di **un impianto di captazione, trattamento e recupero di vapori ammoniacali, provenienti dal trattamento di inertizzazione** di rifiuti speciali NON pericolosi, prodotti internamente allo stabilimento, costituiti da polvere di allumina avente CER [100305] (**operazione R5**);

§ **autorizzazione all'esercizio dell'operazione di miscelazione (operazione R5)** della polvere di allumina, risultante dalle operazioni di recupero vapori ammoniacali (**CER 100305**), con sabbie silicee e/o silicati per l'ottenimento di materiali silico-alluminati (conformi alla norma UNI EN 12475-1), per una quantità massima di 25.000 t/a. Tale attività deve avvenire

nel capannone di nuova edificazione contiguo al capannone ove avviene la captazione dell'ammoniaca previo rilascio della relativa concessione edilizia da parte del Comune di Carisio. La gestione dello stoccaggio di polvere di allumina (CER 100305) deve avvenire nell'ambito del deposito temporaneo.

- **di approvare, autorizzandone la realizzazione**, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, **il progetto edile di realizzazione di 3 nuovi capannoni** presentato dal Gestore SACAL S.p.A. con sede legale Strada Provinciale Torino – Svizzera, n. 18 – 13040 Carisio (VC in data 29/10/2015 (n. prot. 36908), integrato in data 24/02/2016 (n. prot. 5232) e 29/07/2016 n. prot. 22525 del 03/08/2016 corredato dagli elaborati tecnici elencati all'Allegato D) al presente provvedimento e relativo al *progetto di realizzazione tettoie per copertura piazzali*. La documentazione progettuale di cui all'Allegato D) si richiama quale parte integrante della presente autorizzazione;
- **distabilire** che entro il termine di **30 giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento, la ditta deve presentare, ai fini della loro accettazione, l'aggiornamento delle garanzie finanziarie a copertura degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata, secondo le modalità individuate dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'accettazione da parte dell'Amministrazione Provinciale delle garanzie finanziarie prestate;

La validità del presente atto è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

1. la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione delle autorità competenti al controllo;
2. la situazione impiantistica, riepilogata negli Allegati A, B, C e D alla presente autorizzazione, di cui fanno parte integrante e sostanziale, deve rispettare quella descritta nell'istanza di autorizzazione e di modifica sostanziale;
3. le attività devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni, delle tempistiche degli interventi di adeguamento, dei valori limite di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti riportate negli Allegati A, B, C e D alla presente autorizzazione;
4. la presente autorizzazione è valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità del terreno;
5. la ditta deve attuare quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo, riportato in allegato A ed i dati relativi devono essere comunicati al Comune competente, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, secondo le scadenze e le modalità riportate nel piano, in continuità con le precedenti attività di monitoraggio e controllo;
6. qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, in aria, acqua o suolo, la Ditta deve informare la Provincia e l'ARPA **immediatamente e comunque entro e non oltre le otto ore successive all'evento**, fermo restando l'obbligo della Ditta di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto pu determinare un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. In tali casi

- l'autorità competente potrà disporre la riduzione e/o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere all'adozione tempestiva delle misure necessarie per garantire un ripristino della conformità dell'impianto nel più breve tempo possibile;
7. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve **informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e provvedere ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
 8. ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA dell'evento accaduto e delle misure adottate;
 9. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore deve comunicare alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), **almeno 60 giorni prima** della data di realizzazione prevista, **le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre effetti sull'ambiente**. La Provincia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero se rileva che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore pu procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
 10. qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso della Ditta, questa deve presentare una nuova domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale aggiornata degli effetti delle modifiche progettate;
 11. ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve trasmettere, alla Provincia di Vercelli ed ad ARPA, ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
 12. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Provincia di Vercelli.
 13. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto**, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'A.I.A.;

14. ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nei casi previsti il presente provvedimento pu essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Vercelli, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, nonché quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

In particolare, in attuazione del parere di ASL VC trasmesso nell'ambito del procedimento di riesame come richiamato in premessa, la violazione delle prescrizioni di cui al sub allegato A1 in materia di tempistiche degli interventi di adeguamento e sub allegato A2 in materia di gestione dei rifiuti comporterà altres quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 9 lett. b) del D. Lgs. 152/2006 e s.m. i..

DISPONE

- © **che** ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore dovrà presentare **domanda di riesame** del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **quattro anni** a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle Bat Conclusion Non Ferrous Metal, pubblicate il 30/06/2016 (quindi **entro il 29/06/2020**);
- © **che** copia del presente provvedimento, nonché dei dati relativi al monitoraggio ed ai controlli, siano messi a disposizione per la consultazione del pubblico presso il Servizio A.I.A. – IPPC del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli;
- © **che** il presente provvedimento sia notificato alla Ditta in oggetto, nonché trasmesso all'ARPA Piemonte Dipartimento di Vercelli, all'ASL "VC", al Comune di Carisio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;
- © **che** il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- © **che** il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diventa esecutivo dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i..

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

f.to Arch. Caterina SILVA

Rif. numero meccanografico PDET-22-2017

Oggetto: Provvedimento ai sensi dell'art. 29-octies e 29-nonies, c. 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. di riesame e aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 41346 del 25/05/2010 e s.m.i., rilasciata alla ditta SACAL S.p.A. (Sede legale e operativa: Strada Provinciale Torino - Svizzera, n. 18 - 13040 Carisio (VC); C.F. 08850400154 - P. IVA 01724810029).

La presente determinazione pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

f.to Orizia POLLONE



ALLEGATO A

A1. CONDIZIONI GENERALI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

SOGGETTO INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE -GESTORE:

Ragione sociale: SACAL S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale Torino - Svizzera, n. 18 - 13040 Carisio (VC)

C.F. 08850400154 - **P. IVA** 01724810029

COD. ISTAT: 26.26.0

UBICAZIONE INSTALLAZIONE:

Strada Provinciale Torino - Svizzera, n. 18 - 13040 Carisio (VC)

Foglio n. 9, mapp. n. 4 e 6.

CODICE IPPC: 2.5B) Lavorazione di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno.

5.1F) Il recupero di rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 t al giorno che comporta il ricorso ad una delle seguenti attività: rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici (recupero sale da rifiuto di produzione interna scorie saline CER 100308*)

CODICE IMPIANTO: 2032-1

CODICE NOSE-P: 104.12

CODICE NACE: 24.42

CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE (DM 05/09/1994)

Classe I A) 21

Classe I B) 82

Classe II C) 6

CAPACITA' PRODUTTIVA NOMINALE ATTIVITA' IPPC

Produzione di lingotti in alluminio: 120.000 tonnellate all'anno.



DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA:

ATTIVITA' IPPC n. 1 – COD. 2.5 b)		TABELLA "A1"
Cod. IPPC	Sigla Fase	Descrizione
2.5B)	A	<p>Impianto di trattamento e classifica rottami linea a freddo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaglio torniture: in ingresso a tale impianto sono mandate le torniture di alluminio (CER 120103, 120104 ed EoW), che vengono separate in una frazione "fine" da inviare all'impianto di essiccazione torniture (cumulo B) ed una frazione "riccia" (cumulo C) inviata all'impianto di frantumazione. • Frantoio Mega: in cui sono trattati i rifiuti aventi codice CER 170402-160118 – 200140 – 150104, EoW e la frazione "riccia" derivante dalla vagliatura; dopo la frantumazione si ottengono una parte di materiale "fine" e plastiche (cumulo E), e "Polveri" contenenti alluminio (cumulo E), che sono inviati ad un impianto con funzionamento ad induzione tramite correnti parassite per la separazione dell'alluminio dagli inerti, una frazione di frantumato "grosso" inviato alla flottazione (cumulo F) e materiale pronto forno. Scarto di tale lavorazione è costituito da Ferro – CER 170405, inviato al deposito temporaneo G e da altre frazioni contenenti sostanze pericolose CER 191005*, deposito temporaneo area H.
		<ul style="list-style-type: none"> • Essiccazione torniture: la parte di torniture fine ottenuta dal vaglio (cumulo B) viene trattata in questo impianto al fine di eliminare olio e umidità; il materiale ottenuto viene poi inviato alla fase di fusione (fase B) previo stoccaggio presso la zona individuata in Allegato B con la denominazione PF. • Bricchettatrice: la tornitura fine di buona qualità viene inviata alla riduzione volumetrica tramite due bricchettatrici gemelle poste in parallelo. • Impianto di flottazione (tamburo dove fluisce una soluzione di Fe-Si sciolta in acqua di densità nota pari a 3 kg/dm³): vengono trattati i rifiuti aventi codici CER 170402- 160118 – 200140 – 150104 che giungono già frantumati, EoW già frantumati e il frantumato "grosso" derivante dalla frantumazione. L'attività genera quindi un materiale pronto forno (cumulo P.F.) e rifiuti costituiti da metalli misti destinati al deposito temporaneo L. • Impianto di pressatura/paccottatura: nel quale vengono trattate lastre varie costituite da EoW, da cui deriva materiale pronto forno (cumulo P.F.); tale attività non produce residui.
	B	<p>Fusione del materiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fusione in forni rotativi n. 1 e 2 • fusione in forni a bacino A e B (alligazione e raffinazione leghe) • fusione in forno a bacino C di attesa e mantenimento.
	C	<p>Linee di colata ed accatastamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 2 linee con stamperie a lingotti • n. 2 linee a colata continua (barrotti di alluminio) • n. 3 accatastatrici e reggiatrici per la realizzazione di stive reggiate • etichettatura e confezionamento.
		Raffreddamento scoria da forni rotativi



Spaccatura e picconatura		
ATTIVITA' IPPC n. 2 – COD. 5.1 F)		
Cod. IPPC	Sigla Fase	Descrizione
5.1F)	D	<p>Impianto di ricircolo dei residui prodotti</p> <ul style="list-style-type: none">• Frantumazione schiumature, scorie di alluminio e scorie saline (capacità massima teorica di trattamento di 25 ton/h). All'impianto sono inviati i rifiuti di produzione interna (cumuli M3 nella Planimetria Allegato B). È possibile distinguere una frantumazione primaria ed una secondaria. La scoria tal quale (in blocchi) viene caricata mediante pala meccanica nella tramoggia di carico a cui è collegato un nastro a tapparelle utilizzato per l'invio del materiale al frantumatore primario, direttamente collegato al vibrovaglio destinato alla separazione della frazione grossolana (da rinviare al frantumatore primario) dalla frazione fine che prosegue il percorso verso la macinazione secondaria. Il materiale "fine" avviato alla frantumazione secondaria viene inviato in un separatore pneumatico: la parte "fine polverosa" viene separata mediante aspirazione, passaggio nel ciclone, raccolta e trasportata con coclea nella tramoggia dell'impianto di filtrazione polveri, la parte fine non polverosa viene estratta tramite coclea dalla parte inferiore del separatore automatico ed anch'essa raccolta nella tramoggia del filtro, mentre la parte più grossolana viene nuovamente macinata fino al raggiungimento della frazione granulometrica voluta. Durante il ciclo viene separato alluminio metallico, il quale viene recuperato nel reparto fonderia.• Dissolutori statico e rotante (capacità massima teorica di trattamento di 7 ton/h): vengono inviate le soluzioni saline a bassa concentrazione di NaCl, rifiuto prodotto internamente allo stabilimento dall'impianto filtrazione sterili e il rifiuto di produzione interna costituito da materiale "fine" proveniente dalla macinazione scorie. La salamoia è quindi trattata nella fase di Decantazione.• Decantatore: separazione della salamoia dal materiale insolubile; viene recuperato alluminio pronto forno, da inviare alla fonderia, una soluzione chiarificata ad alte concentrazioni di NaCl (cumulo N) che verrà poi mandata al cristallizzatore ed il fango decantato viene mandato alla fase di filtrazione sterili.• Filtrazioni sterili: il fango decantato e l'acqua condensata dall'impianto di cristallizzazione sono filtrati su un nastro trasportatore, in modo da separare la frazione solida, costituita da polvere di allumina identificata con codice CER 100305, da quella liquida, costituita da una soluzione salina a bassa concentrazione di NaCl che viene ricircolata nella fase di dissoluzione.• Cristallizzazione: la soluzione salina ad alte concentrazioni di NaCl (cumulo N) e le soluzioni saline ritirate da terzi CER 060313* - 060314 - 070101* - 070701*, sono inviate all'impianto di cristallizzazione per il recupero del sale; l'acqua di condensa è ricircolata alla fase di filtrazione degli sterili.• Centrifugazione dove avviene la separazione del sale in forma di cristalli dalla salamoia residua.
	E	<p>Trattamento di inertizzazione dell'allumina e recupero dei vapori ammoniacali: il rifiuto costituito da polvere di allumina (CER 100305) proveniente dalla fase di filtrazione sterili viene inviato al capannone identificato</p>



	con la lettera V1 per essere trattato con soda; i vapori ammoniacali generati sono trattati in apposito impianto di abbattimento dal quale viene recuperata una soluzione di (NH ₄) ₂ SO ₄ , gestito come rifiuto liquido. La polvere di allumina inertizzata è invece destinata ad un ulteriore trattamento di recupero FASE F: IMPIANTO ALOMIX
	Impianto di depurazione reflui
	Stazione di trasformazione dell'energia elettrica
	Stazione di decompressione del metano
	Centrali termiche
	Laboratorio chimico – fisico – radiologico
	Stoccaggio serbatoi di ossigeno
ATTIVITA' ACCESSORIE	
F: IMPIANTO NUOVO "ALOMIX"	Miscelazione di allumina inertizzata con bentonite

La descrizione di cui sopra viene riportata a titolo indicativo, non esaustivo. Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'impresa unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Per la definizione di "rifiuti cessati", in applicazione alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 205/2010 alla parte IV del D. Lgs. 152/06, si specifica che si intende tutto quanto conforme ai criteri definiti all'art. 184-ter sulla cessazione della qualifica di rifiuto. Sono in particolare classificati EoW i rifiuti cessati conformi al Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 Marzo 2011 recante "I criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio".

ATTIVITA' GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

Attività di recupero e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, secondo i quantitativi e con le operazioni indicate nella tabella A2:

Ditta: SACAL S.p.A.		Strada Provinciale Torino – Svizzera, n. 18 – 13040 Carisio (VC)		ATTIVITA' TRATTAMENTO RIFIUTI	TABELLA "A2"	
Codice CER	Descrizione del rifiuto	Quantità annua trattata		Operazione recupero e fase di trattamento (ved. Tab. A1)	Capacità massima istantanea di stoccaggio (operazione R13)	Area di stoccaggio (vedi Planimetria All.B)
		t	m ³			
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	180.000		Operazione: R4 Fase: A	20.000	A1
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi					5.520
150104	Imballaggi metallici				2.000	D1
170401	Rame, bronzo, ottone					D1
170402	Alluminio					D1
170403	Piombo					D1
170404	Zinco					D1
170406	Stagno					D1
170407	Metalli misti					D1



191002	Rifiuti di metalli non ferrosi						D1
191203	Metalli non ferrosi						D1
200140	Metallo						D1
160118	Metalli non ferrosi	7.000		Operazione: R4 Fase: A	1.500		D1
100316	Schiumature di provenienza interna diverse da quelle di cui alla voce 100315*			IN CONTO PROPRIO	D.T.	D.T.	M3
100308*	Rifiuti prodotti da processi termici interni Scorie saline della produzione secondaria	40.000		Operazione: R4 Fase D SOLO SU RIFIUTI DI PRODUZIONE INTERNA	D.T.	D.T.	M3 e M5
100305	rifiuto costituito da allumina da inertizzare di produzione propria			Operazione: R5 Fase: E SOLO SU RIFIUTI DI PRODUZIONE INTERNA	D.T.	D.T.	U (dopo inertizzazione)
100305	rifiuto costituito da allumina inertizzata di produzione propria destinato alla produzione di alomix dopo attività Fase E	25.000		Operazione: R5 per produzione ALOMIX Fase: F SOLO SU RIFIUTI DI PRODUZIONE INTERNA	D.T.	D.T.	V1

Le attività sopra elencate possono riguardare anche gli EoW, i rifiuti cessati e gli intermedi di lavorazione prodotti internamente dallo stabilimento. Per facilità di lettura le prescrizioni relative alla gestione di tali materiali sono riportate insieme a quelle per la gestione di rifiuti.



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO: NUOVE OPERE EDILI

Il presente provvedimento di riesame dell'A.I.A. costituisce anche approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione del **“Progetto di realizzazione tettoie per copertura piazzali”** (All. 2 integrazioni 29/10/2015 come rettificato e specificato con integrazioni del 24/02/2016 e 29/07/2016) da realizzarsi presso l'installazione IPPC esistente di Carisio (VC) in SP Torino Svizzera.

Il progetto consiste nella realizzazione di n. 3 capannoni secondo il cronoprogramma riportato nelle integrazioni del 29/07/2016 e di seguito riepilogato:

- CAPANNONE N. 3 deposito ed inertizzazione dell'allumina: tempo totale previsto di realizzazione pari a 58 settimane suddivise nei seguenti step:
 - fase preliminare di attività propedeutiche all'installazione del cantiere tempo previsto 12 settimane;
 - step 1: realizzazione della prima porzione di capannone a sud del locale 22 tempo previsto 18 settimane;
 - step 2: realizzazione della nuova zona di inertizzazione tempo previsto 12 settimane;
 - step 3: realizzazione della porzione di capannone posta a est del locale 22/66 tempo previsto 16 settimane;
- CAPANNONE N. 2 deposito polverino di macinazione: step unico tempo previsto 18 settimane;
- CAPANNONE N. 1 deposito torniture di alluminio: step unico tempo previsto 22 settimane.

La realizzazione del progetto è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i lavori di realizzazione dovranno essere realizzati conformemente al progetto edilizio approvato **“Progetto di realizzazione tettoie per copertura piazzali”** (All. 2 integrazioni 29/10/2015 come rettificato e specificato con integrazioni del 24/02/2016 e 29/07/2016, vedi elenco elaborati Allegato D);
2. i lavori dovranno essere realizzati secondo le priorità e le tempistiche individuate nel cronoprogramma trasmesso il 29/07/2016 e la data di inizio lavori dovrà essere comunicata preventivamente a Comune, Provincia e ARPA, individuando il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice e quelli del Direttore lavori;
3. **dovranno essere rispettate le seguenti tempistiche:** i lavori dovranno iniziare **entro 3 mesi** dalla notifica del presente provvedimento, previa acquisizione del parere di conformità antincendio, e dovranno essere completati **entro 2 anni** dall'inizio degli stessi;
4. il Gestore dovrà effettuare comunicazioni periodiche di aggiornamento dei lavori a Comune, Provincia e ARPA, entro 15 giorni dalla conclusione di ogni step operativo del cronoprogramma richiamato;
5. il Gestore è tenuto a rispettare tutte le vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato;
6. al fine di contenere e minimizzare le emissioni di polveri in atmosfera: si dovrà procedere alla costante bagnatura delle aree utilizzate sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dell'impianto, specie nei periodi più siccitosi; qualora i mezzi in ingresso/uscita dal sito trasportino materiale polverulento, dovranno essere opportunamente telonati. Si dovrà, inoltre, prevedere la regolare pulizia dei mezzi utilizzati in uscita dalle zone di lavorazione. In fase di cantiere si dovranno attuare tutte le precauzioni atte a mitigare il sollevamento di



- polveri, con particolare riferimento alla bagnatura dei cumuli di inerti necessari per la realizzazione dell'opera;
7. si dovrà procedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche su tutte le aree interessate;
 8. eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti sul suolo dovranno essere gestiti in modo tale da non provocare inquinamento delle componenti ambientali; si rammenta a tal fine l'applicazione dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. I rifiuti che dovessero derivare da tali interventi di prevenzione di fenomeni di inquinamento dovranno essere smaltiti secondo previsto dalla vigente normativa;
 9. dovranno essere adottate tutte le cautele e raccomandazioni indicate negli elaborati progettuali e dovranno essere rispettate le specifiche norme di settore;
 10. le attività dovranno essere svolte adottando tutte le misure necessarie per evitare l'insorgere di problemi igienico-sanitari e/o ambientali;
 11. riguardo l'impatto acustico:
 - a. I mezzi utilizzati nel cantiere e per il trasporto debbono essere conformi al D.Lgs 04.09.2002 n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale;
 - b. l'attività di cantiere dovrà operare solo in orario diurno (dalle ore 6,00 alle 22,00);
 - c. devono essere adottati tutti quegli accorgimenti e provvedimenti tecnici atti a contenere, i livelli sonori emessi, entro i limiti associati alla classe acustica assegnata. Fatto salvo le deroghe, per attività temporanea, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) della Legge n. 447/1995 e dell'art. 9 della Legge Regionale n. 52/2000 e dai Regolamenti comunali, qualora tale obiettivo non fosse raggiungibile;
 12. entro 30 giorni dalla fine dei lavori il Gestore dovrà effettuare apposita comunicazione a Provincia, ARPA e Comune, sottoscritta dal Direttore Lavori nelle forme previste dai disposti vigenti in materia di edilizia, riportante la dichiarazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato.

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO: PIANO ALLONTAMENTO CUMULI cd. "SOTTO SEQUESTRO": cumuli B, quota parte C e D

Il presente provvedimento di riesame dell'A.I.A. costituisce anche autorizzazione al trattamento del cumulo B e di parte del cumulo C, come descritto nel "Piano di bonifica dei cumuli di materiale sottosequestro" del 31/07/2015 n. prot. 27494 e successive integrazioni del 24/02/2016 e del 27/07/2016). Nello specifico:

- per il **cumulo B**, costituito da blocchi di scorie saline, di volume pari a circa 4.000 m³, si autorizza il Gestore al trattamento presso gli impianti aziendali (FASE D) al fine di recuperare alluminio metallico, cloruro di sodio e allumina CER 100305;
- per la **quota parte del cumulo C**, costituito da materiale di "scarto frantoio", di volume pari a circa 6.000 m³, si autorizza il Gestore al trattamento presso l'impianto ad induzione tramite correnti parassite per il recupero della frazione metallica.

Le attività dovranno avvenire nel rispetto di quanto descritto negli elaborati sopra citati nonché in osservanza alle seguenti prescrizioni specifiche:

13. L'avvio a smaltimento/recupero, previo trattamento presso gli impianti aziendali, dei rifiuti costituenti i cumuli B e C deve essere completato nel rispetto delle tempistiche del cronoprogramma trasmesso in data 07/09/2016 che prevede 10 mesi per il cumulo B, 4 mesi per la messa in sicurezza del capannone sul cumulo C e 15 mesi per il trattamento della quota parte di cumulo C costituito da scarto frantoio; le tempistiche decorrono dalla notifica del presente provvedimento.



14. Il materiale di scarto rimanente dalla lavorazione del cumulo C dovrà essere avviato a smaltimento/recupero presso impianto esterno autorizzato.
15. Le operazioni sui cumuli B e C sopra autorizzate sono subordinate alla accettazione da parte della Provincia di idonee **garanzie finanziarie** in riferimento alle disposizioni regionali (**D.G.R. 20-192 del 12.06.2000** e successive modificazioni e integrazioni). Ai fini del calcolo del massimale da garantire i cumuli B e C dovranno essere considerati come rifiuti pericolosi.
16. Prima dell'avvio della movimentazione di ciascun cumulo, deve essere presentato un Piano Operativo che descriva modalità di movimentazione, percorsi, sistemi di contenimento di eventuali emissioni diffuse e sistemi di controllo e monitoraggio delle stesse, recependo per quanto di pertinenza le indicazioni di ARPA espresse nella nota n. 74156 del 14/09/2015.

Per il **cumulo D**, costituito da polvere di allumina, di volume attuale pari a circa 6.000 m³, il Gestore si è impegnato a trasferirlo nel sito di Messa In Sicurezza Permanente della stessa Sacal, previa autorizzazione del Comune di Carisio.

17. Nelle more del completo allontanamento del cumulo D all'interno della MISP, il Gestore deve aggiornare le garanzie finanziarie prestate in data 31/07/2012, considerando i rifiuti come pericolosi per l'elevata eterogeneità del materiale costituente il cumulo.
18. Qualora il Comune di Carisio non dovesse autorizzare il trasferimento del materiale costituente il Cumulo D nel sito di Messa In Sicurezza Permanente, la Ditta dovrà provvedere **entro 60 giorni** al suo allontanamento in impianti esterni autorizzati a recupero/smaltimento

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO: SISTEMA CAPTAZIONE E FILTRAZIONE DELLE EMISSIONI PROVENIENTI DALLA FASE DI CARICO DEI FORNI ROTATIVI NN. 1-2 E ZONA DI SPEGNIMENTO SCORIA

Gli interventi di adeguamento del sistema di captazione e filtrazione delle emissioni provenienti dalla fase di carico dei forni rotativi nn. 1-2 e zona di spegnimento scorie sono stati valutati come modifiche non sostanziali (comunicazione trasmessa in data 22/05/2015 (n. prot. di ricevimento 18898), allegato Y4 all'istanza di riesame dell'A.I.A. e successive integrazioni del 03/09/2015 (nn. prot. di ricevimento 30014, 30027 e 30028)). La realizzazione degli interventi descritti (cappe e sistemi filtranti) dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

19. **Le modifiche alle cappe** e i nuovi sistemi filtranti devono essere messi in esercizio **entro 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento.**

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO: STUDIO SULL'EFFICIENZA DEL TRATTAMENTO DI INERTIZZAZIONE DELL'ALLUMINA

20. Il gestore dovrà realizzare uno studio finalizzato a verificare l'efficienza del trattamento di inertizzazione dell'allumina avvalendosi di centro di ricerca/analisi qualificato per l'esecuzione di determinazioni analitiche chimico-fisiche. Le modalità di esecuzione dello studio dovranno preventivamente essere concordate con Arpa. Lo studio dovrà essere completato **entro 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento.**

A2. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI ed EoW

PRESCRIZIONI GENERALI

21. Le attività devono essere svolte nel rispetto delle modalità e dei quantitativi indicati nella Tabella A2 – Suballegato A.1.



22. All'ingresso dell'impianto dovrà essere apposto, in maniera chiara e visibile, un cartello riportante gli estremi del presente atto autorizzativo e la tipologia di attività autorizzata. Qualora l'area non sia costantemente sorvegliata, deve essere indicato un recapito telefonico per le emergenze.
23. Parallelamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, SISTRI, presso l'impianto dovranno essere tenuti, secondo i criteri di cui all'art. 190 del Decreto Legislativo 152/2006, i registri di carico e scarico dei rifiuti per ciascuna attività di trattamento dei rifiuti integrata nel provvedimento di A.I.A. come di seguito specificato, ovvero nel caso di registro di carico e scarico elettronico dovrà essere inserito apposito campo riportante le diciture di seguito elencate a costituire apposito filtro di ricerca:
 - a. per l'attività di recupero di rottami metallici un registro di c/s identificato con n. 1 e con la seguente dicitura "Registro c/s per l'attività di recupero di rottami metallici";
 - b. per l'attività di recupero scorie e schiumature un registro di c/s identificato con n. 2 e con la seguente dicitura "Registro c/s per l'attività di recupero scorie e schiumature";
 - c. per l'attività di recupero delle soluzioni saline un registro di c/s identificato con n. 3 e con la seguente dicitura "Registro c/s per l'attività di recupero delle soluzioni saline";
 - d. per l'attività di recupero dei vapori ammoniacali un registro di c/s identificato con n. 4 e con la seguente dicitura "Registro c/s per l'attività di recupero dei vapori ammoniacali";
 - e. per l'attività di deposito temporaneo un registro di c/s identificato con il n. 5 e con la seguente dicitura "Registro c/s per l'attività di deposito temporaneo".
24. I rifiuti, gli EoW, gli intermedi di lavorazione, il pronto forno e i prodotti devono essere stoccati nelle aree e secondo le volumetrie e le altezze come indicate nella planimetria riportata in allegato B.
25. Le pavimentazioni aziendali esterne dovranno essere sempre mantenute in buono stato di conservazione (corrispondente ad un indice di infiltrazione efficace inferiore o uguale a 0,1). Tale condizione dovrà essere mantenuta nel tempo e verificabile con adeguata documentazione e registrazione, secondo la procedura operativa IO_SG_29 e apposito registro corredato di planimetria che individui l'esatta ubicazione degli interventi effettuati nell'anno, con l'indicazione della tipologia di intervento e dei materiali utilizzati.
26. Dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per la raccolta e l'arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree esterne. Tali sostanze, in caso di utilizzo, dovranno essere correttamente smaltite.
27. Su tutti i cumuli presenti presso lo stabilimento di rifiuti, EoW, rifiuti cessati e intermedi di lavorazione, dovrà essere posizionata apposita cartellonistica fissa, indicante il codice CER se trattasi di rifiuto, la descrizione del materiale/rifiuto ivi depositato e la relativa provenienza. In particolare gli EoW devono essere stoccati separatamente dagli altri depositi, ed identificati con cartellonistica fissa riportante una descrizione, la norma UNI di riferimento e la provenienza. Inoltre ogni lotto di rifiuti costituiti da rottami metallici e gli EOW in ingresso devono essere identificati e univocamente rintracciabili all'interno dello stabilimento (identificativo della zona di stoccaggio e della data di arrivo).

ATTIVITA' DI RECUPERO DI ROTTAMI METALLICI, costituiti da rifiuti ed End of Waste. OPERAZIONI R4 ed R13.

28. Su ogni carico in ingresso di rifiuti costituiti da rottami metallici ed EOW deve essere effettuato apposito controllo radiometrico, tramite portale.



29. I rifiuti prodotti dal reparto di classifica FASE A devono essere gestiti conformemente alle prescrizioni impartite al paragrafo “**PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI GESTIONE DI RIFIUTI PRODOTTI**”, mentre lo stoccaggio del materiale definito “pronto forno” da avviare al reparto fonderia Fase B deve avvenire su piazzale impermeabilizzato, separatamente dai rifiuti o materie prime secondarie in ingresso e deve essere identificato con apposita cartellonistica, nelle aree indicate nella planimetria di cui all’Allegato B.
30. Deve essere garantito il controllo dei materiali in ingresso, sia rifiuti sia EoW, alla fase A, nel reparto classifica in base ai lotti di provenienza, al fine di verificare che siano rispettati i limiti di PCB < 1 ppm, di presenza di plastiche <20% in peso, di presenza di oli <10% in peso.
31. Al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui alla prescrizione precedente la ditta deve richiedere al produttore del rifiuto e/o dell’EoW una scheda di caratterizzazione per ciascun lotto in ingresso presso lo stabilimento. Tale scheda di caratterizzazione dovrà essere redatta sulla base di quanto indicato nell’Allegato 1 al DM 27 settembre 2010, in particolare al punto 1 lettere a), c), al punto 2 lettere a), b), d), e), f), g), k) e dovrà essere accompagnata da una caratterizzazione analitica del materiale che ne attesti la non pericolosità ed il rispetto delle condizioni richieste alla prescrizione precedente.
32. Per quanto concerne le torniture metalliche il Gestore deve garantire una gestione separata di rifiuti e EoW sia in fase di stoccaggio che in fase di trattamento presso l’impianto di essiccazione.
33. Inoltre per quanto concerne le torniture metalliche siano esse rifiuto o End of Waste dovrà essere adottata e seguita apposita procedura interna per il controllo del contenuto di PCB che preveda:
 - a. una metodica di controllo del contenuto PCB, da descrivere dettagliatamente e condividere con ARPA;
 - b. una verifica analitica su ogni carico in ingresso secondo la metodica di cui al punto precedente;
 - c. un’intercalibrazione mensile con analisi eseguita da laboratorio esterno accreditato su un campione medio composito di un singolo fornitore di cui dovranno essere prelevate 3 aliquote, una per la determinazione da parte del laboratorio interno, una per la determinazione da parte del laboratorio esterno ed una opportunamente identificata da conservare in stabilimento a disposizione dell’Ente di Controllo (ARPA) per 2 anni; i risultati di tali autocontrolli devono essere trasmessi in allegato al Report annuale delle attività di monitoraggio e controllo prescritte al sub allegato A5;
 - d. in occasione degli autocontrolli periodici al punto di emissione E2 il Gestore dovrà inoltre effettuare un campionamento ed analisi tramite laboratorio esterno accreditato del contenuto dei PCB nei trucioli in ingresso ed in uscita dall’impianto di essiccazione torniture, secondo una procedura di campionamento ed analisi condivisa con ARPA. Le risultanze analitiche dovranno essere comunicate unitamente agli esiti degli autocontrolli delle emissioni.
34. Per quanto concerne i rifiuti di cui al codice CER 160118 (Parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri) devono essere rispettate le caratteristiche di cui al punto 5.2.2. dell’Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., cioè tali rifiuti devono essere privi di amianto e di altre componenti pericolose come presenti all’origine quali accumulatori, oli, fluidi refrigeranti.
35. Il materiale pronto forno ottenuto dal reparto classifica (fase A) deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a. oli e grassi < 2% in peso;
 - b. PCB e PCT < 1 ppm;



- c. inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale;
 - d. solventi organici < 0,1% in peso;
 - e. polveri con granulometria < 10 µm non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
 - f. non radioattivo ai sensi del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230;
 - g. non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.
36. L'area cordolata delle bricchettatrici deve essere mantenuta pulita da eventuali stillicidi tramite l'ausilio di materiali adsorbenti, che devono essere sempre presenti in stabilimento.
37. I rifiuti liquidi generati dalle operazioni di bricchettatura dovranno essere gestiti secondo i criteri del deposito temporaneo.
38. La data di avvio della seconda macchina bricchettatrice dovrà essere preventivamente comunicata a Provincia e ARPA.

ATTIVITA' DI RECUPERO DI SCORIE E SCHIUMATURE DI PROPRIA PRODUZIONE **OPERAZIONI R4 ed R13**

39. I locali adibiti allo stoccaggio di tali rifiuti devono essere coperti ed aerati, con accorgimenti tali da evitare commistioni con sostanze o altri rifiuti che possono dare origine a reazioni, nonché protetti dagli agenti atmosferici, in particolare dall'acqua e dall'umidità che potrebbero provocare la formazione di ammoniacca gassosa, eventualmente anche con tamponamento perimetrale.
40. Le aree M3 ed M5 di cui alla planimetria indicata in Allegato B devono essere fisicamente separate e delimitate con un cordolo al fine di evitare la miscelazione delle due tipologie di rifiuto (pericoloso CER 100308* e non pericoloso CER 100316) in fase di stoccaggio.
41. Per la specifica attività di recupero scorie e schiumature relativa alla Fase D, dovrà essere tenuto parallelamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, SISTRI, apposito registro di c/s dei rifiuti di cui all'art. 190 del D. Lgs. 152/2006, come specificato alla prescrizione n. 24, su cui dovranno essere annotati i rifiuti prodotti internamente al sito produttivo destinati a detta fase. (stoccaggi M3, M4 ed M5 Planimetria Allegato B):
- a. sui rifiuti di produzione interna deve essere svolta almeno annualmente la caratterizzazione e la verifica di pericolosità.
42. L'impianto di macinazione scorie dovrà funzionare in stretta concomitanza con quello di dissoluzione (statico e rotante), al fine di evitare un accumulo del materiale macinato in attesa di una sua processazione nell'impianto di dissoluzione. L'impianto di macinazione potrà per cui essere attivo solo quando sarà in funzione anche l'impianto di dissoluzione (statico e rotante).
43. Ogni guasto, anomalia, ecc. che comporti la fermata dell'impianto di dissoluzione (statico e rotante) dovrà precludere l'esercizio dell'attività di macinazione. Tali guasti, anomalie, fermate programmate dell'impianto di dissoluzione (statico e rotante) dovranno essere comunicate a Provincia ed ARPA. Contestualmente dovrà essere data comunicazione dell'avvenuta fermata anche dell'impianto di macinazione.
44. In caso di fermata dell'impianto di macinazione, non potranno essere esercitate quelle fasi del processo produttivo poste a monte della formazione di scorie e schiumature e che comportino l'utilizzo dell'impianto di macinazione (forni rotativi 1 e 2, forni a bacino A, B e C).
45. La movimentazione del materiale di risulta del filtro a maniche dall'impianto di macinazione all'impianto di dissoluzione dovrà essere condotta con l'ausilio di impianti chiusi.



ATTIVITA' DI RECUPERO DI SOLUZIONI SALINE DI PROPRIA PRODUZIONE. OPERAZIONI R5, R13

46. Per la specifica attività di recupero di soluzioni saline, relativa alla Fase D, dovrà essere tenuto parallelamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, SISTRI, apposito registro di c/s dei rifiuti di cui all'art. 190 del D. Lgs. 152/2006, come specificato alla prescrizione n. 24, su cui dovranno essere annotati i rifiuti prodotti internamente al sito produttivo destinati a detta fase.
47. Il bacino di contenimento dei serbatoi di raccolta delle soluzioni saline deve avere le caratteristiche previste al punto 4.1.2 della D.C.I. 27 luglio 1984. Per il rispetto di tali caratteristiche, in relazione al volume del bacino di contenimento esistente, è necessario che i serbatoi non siano comunicanti.
48. Il cloruro di sodio originato dalla cristallizzazione dovrà essere riutilizzato nel ciclo produttivo della SACAL entro un anno dalla produzione o avviato a recupero/smaltimento in impianti autorizzati. L'eventuale condizione di tale residuo quale sottoprodotto deve essere dimostrata dal Gestore.

ATTIVITA' DI RECUPERO DI VAPORI AMMONIACALI. OPERAZIONI R5, R13

49. E' fatto divieto di stoccaggio di allumina non inertizzata al di fuori dell'area di inertizzazione, locale n. 64 della planimetria riportata in Allegato B. Nelle more della realizzazione del nuovo capannone di stoccaggio sterili, di cui agli interventi di adeguamento prescritti, l'allumina non inertizzata può essere stoccata solo all'interno del capannone di inertizzazione esistente.
50. Il trattamento della polvere di allumina con soluzione acquosa di soda deve avvenire sul nastro di carico finale, posizionando gli ugelli spruzzatori al termine del nastro stesso, all'interno del capannone di reazione, sulla caduta del materiale. Ciò sia per evitare stillicidi di soda all'esterno del capannone, sia per contenere ed aspirare le emissioni fugitive.
51. Il capannone (esistente e di futura realizzazione), all'interno del quale avviene la reazione deve essere tamponato e non presentare fessure, rotture, o aperture di qualsiasi genere, fatto salvo l'ingresso.
52. Il dosaggio della soda deve avvenire secondo le modalità definite dal Gestore pari a 13 litri di NaOH al 20% per ogni tonnellata di allumina: tale valore dovrà essere verificato e aggiornato in esito allo studio finalizzato a verificare l'efficienza del trattamento di inertizzazione dell'allumina avvalendosi di centro di ricerca/analisi qualificato per l'esecuzione di determinazioni analitiche chimico-fisiche (vedi interventi di adeguamento).
53. Il deposito temporaneo di polvere di allumina inertizzata da inviare a recupero/smaltimento esterno dovrà avvenire nelle aree identificate con U nella planimetria riportata in allegato B e, comunque, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 183, lettera m) del D. Lgs. 152/2006; nelle more della realizzazione del nuovo capannone di stoccaggio sterili, dovrà essere rispettato quanto descritto nell'elaborato Prot. 052S del 29/07/2016 riportante il cronoprogramma dei lavori.

ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DELL'ALLUMINA INERTIZZATA - IMPIANTO ALOMIX OPERAZIONE R5

54. Il deposito temporaneo della polvere di allumina da sottoporre a successivo trattamento ALOMIX dovrà avvenire nelle aree identificate con V1 nella planimetria riportata in allegato B e, comunque, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 183, lettera m) del D.



- Lgs. 152/2006; nelle more della realizzazione del nuovo capannone di stoccaggio sterili, dovrà essere rispettato quanto descritto nell'elaborato Prot. 052S del 29/07/2016 Punto 1.
55. Il rifiuto costituito da polvere di allumina, inviata al trattamento presso l'impianto Alomix, deve avere le seguenti caratteristiche:
- contenuto di $Al_2O_3 > 60\%$;
 - altri ossidi metallici $< 40\%$;
 - Cloro $< 1\%$;
 - umidità pari a circa 15-30%.
56. Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il materiale prodotto dalla lavorazione (Alomix), composto silico-alluminoso ad elevato tenore di allumina (appartenente al gruppo HA65), deve avere una composizione conforme ai requisiti dettati dalla norma UNI EN 12475-1 e dovrà essere stoccato nelle aree individuate con la lettera V2 nella planimetria riportata in allegato B. Le aree di stoccaggio dovranno essere individuate con apposita cartellonistica. Il materiale dovrà essere avviato a riutilizzo con **frequenza almeno annuale**. Il mancato avvio a riutilizzo effettivo di tale materiale farà decadere la qualifica di "rifiuto cessato" ed imporrà la sua gestione come rifiuto. Nelle more della realizzazione del nuovo capannone di stoccaggio sterili, l'Alomix prodotto deve essere stoccato esclusivamente nel capannone n. 21 di cui alla planimetria riportata in Allegato B.
57. L'Alomix dovrà essere sottoposto ad un'analisi chimica per la verifica del contenuto di PCB e diossine **entro il primo anno dalla notifica del presente provvedimento**.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI GESTIONE DI RIFIUTI PRODOTTI

58. Tutti i rifiuti prodotti dalle attività svolte presso il sito SACAL di Carisio, per i quali non è stata autorizzata un'attività di messa in riserva (Operazione R13) o deposito preliminare (Operazione D15), dovranno essere gestiti secondo le disposizioni relative al deposito temporaneo, come previsto dall'art. 183, c. 1, lett. m), del D. Lgs. 152/2006.
59. Per il deposito temporaneo dovrà essere tenuto parallelamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, SISTRI, apposito registro di c/s dei rifiuti di cui all'art. 190 del D. Lgs. 152/2006, come specificato alla prescrizione n. 24.
60. La polvere di allumina prodotta dall'azienda deve essere stoccata secondo il regime del deposito temporaneo **previo trattamento di inertizzazione**.
61. Il deposito temporaneo dell'allumina inertizzata deve avvenire in condizioni tali da evitare qualsiasi contaminazione dell'ambiente, nelle aree identificate con le lettere U e V1 (per la quota parte di allumina inertizzata destinata alla produzione di ALOMIX, nella planimetria riportata in allegato B; nelle more della realizzazione del nuovo capannone il rifiuto di allumina CER 100305 dovrà comunque essere stoccato in luogo coperto, circondato da cordolo, e ben segnalato con apposito cartello indicante il rifiuto e le rispettive caratteristiche.
62. **Con periodicità mensile**, a partire dal primo mese successivo alla data di notifica del presente provvedimento, deve essere trasmesso ad Arpa e Provincia il bilancio mensile (riferito al mese precedente) dei quantitativi di rifiuto di allumina CER 100305 e alomix prodotto, inviato a recupero/smaltimento esterno, in giacenza presso lo stabilimento con l'indicazione dell'area presso cui è depositato.
63. Caratteristiche per lo stoccaggio dell'allumina inertizzata:
- Polvere di allumina trattata con acqua distillata a $90^\circ C$: emissione di ammoniaca max 7 ppm
 - Polvere di allumina trattata con idrossido di sodio: emissione di ammoniaca max 31 ppm.
64. Il deposito temporaneo dei rifiuti di produzione interna dovrà essere gestito secondo quanto di seguito indicato:



- Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti. Le aree dedicate devono essere definite per singola categoria di rifiuto e deve essere apposta una cartellonistica riportante CER e denominazione del rifiuto ivi depositato;
- In particolare nel caso di rifiuti pericolosi deve essere previsto un sistema di copertura (tettoia o telo) e devono essere rispettate le norme che ne disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura;
- Per quanto concerne l'etichettatura dei rifiuti pericolosi, tutti gli imballaggi devono recare alcune diciture specifiche leggibili e indelebili quali:
 - i. nome chimico della sostanza o delle sostanze presenti nel rifiuto. Benché l'elenco non debba essere considerato esaustivo, devono figurarvi i nomi delle sostanze che hanno condotto alla classificazione "rifiuto pericoloso";
 - ii. i codici relativi ai rischi associati al rifiuto (R1, R2, ecc.);
 - iii. i codici relativi ai consigli di prudenza (S1, S2, ecc.) da adottare nella manipolazione del rifiuto;
- I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.
- I contenitori e/o serbatoi di rifiuti liquidi in deposito temporaneo devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacino di contenimento per contenere eventuali fuoriuscite del rifiuto depositato. I bacini di contenimento devono essere di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento.
- I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
- Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
- I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
- Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani.
- Le eventuali vasche presenti per lo stoccaggio di rifiuti liquidi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

A3. EMISSIONE IN ATMOSFERA
PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE

STABILIMENTO: SACAL S.p.A. SP. Torino – Svizzera n. 18 Carisio (VC)				CODICE: 2032-1 COD. IPPC: 2.5b)		TABELLA 'A3'					
Punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E2	Linea calda ESSICCAZIONE TORNITURE	30000	24	continua	90	Polveri totali	10	---	25	2,42	P.C. + Quenching + Iniezione di carboni attivi e bicarbonato sodico + F.T.
						CO	100	---			
						PCDD/F (espressi come tossicità equivalente)	0,2 I-TEQ ng/Nm ³	---			
						PCB dioxin like	0,1 ng WHO- TEQ/Nm ³	---			
						IPA	0,01	---			
						HCl	10	---			
						HF	2	---			
						SO _x	50	---			
						NO _x	150	---			
						C.O.V.	50	---			
						Valori riferiti al 17% di ossigeno sui fumi anidri					
E2tris	Linea fredda ESSICCAZIONE TORNITURE	25000	24	continua	30	Polveri totali	10	---	18	1,1	F.T.
						C.O.V.	50	---			
E3	Mulino preparazione rottami (frantoio MEGA)	70.000	16	discontinua	Amb.	Polveri totali	10	---			F.T.
E4	Forni rotativi 1 e 2 + forni a bacino vecchi A, B di attesa e mantenimento (DE CARDENAS)	110.000*	24	continua	100	Polveri totali	10	---	30	2,180	Iniezione di calce e bicarbonato sodico + F.T.
						di cui Σ(Al, Cu, Pb, Cr, Zn, Hg, As, Ni, Mn)	5	---			
						CO	100	---			
						NO _x , come NO ₂	150	---			
						C.O.V.	50	---			
						PCDD + PCDF (espressi come tossicità equivalente)	0,25 I-TEQ ng/Nm ³	---			
						PCB dioxin like	0,1 ng WHO- TEQ/Nm ³	---			
						IPA	0,01	---			
						HCl	10	---			
						HF	2	---			

*portata variabile fino ad un max di 130.300

STABILIMENTO: SACAL S.p.A. SP. Torino – Svizzera n. 18 Carisio (VC)						CODICE: 2032-1 COD. IPPC: 2.5b) e 5.1f)			TABELLA 'A3'		
Punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E5	Forno a bacino "C" – fase di fusione (CTP)	50.000*	6	continua	90	Polveri totali	10	---	35	1,78	Post-combustore + Iniezione di bicarbonato sodico e carboni attivi + F.T.
						di cui Σ(Al, Cu, Pb, Cr, Zn, Hg, As, Ni, Mn)	5	---			
						CO	100	---			
						NO _x , come NO ₂	150	---			
						C.O.V.	15	---			
						PCDD+PCDF (espressi come tossicità equivalente)	0,1 I-TEQ ng/Nm ³	---			
						PCB dioxin like	0,1 ng WHO-TEQ/Nm ³	---			
						IPA	0,01	---			
						HCl	10	---			
						HF	2	---			
		*portata variabile fino ad un max di 90.000									
E6	Tramogge di carico forni rotativi 1 e 2 e spegnimento scorie su bacinelle (filtro EMMECA n. 1)	50.000	24	continua	ambiente	Polveri totali	10	---	10	1	F. T. EMMECA 1
E6-bis	Tramogge di carico forni rotativi 1 e 2 bocca forno (filtro EMMECA n. 2)	70.000	3	discontinua	ambiente	Polveri totali	10	---	10	1	F. T. EMMECA 2
E7	Captazione e trattamento di vapori ammoniacali da allumina	45.000	24	discontinua	20	NH ₃	10	---	24	1,1	A.U.
E9	Impianto di macinazione scorie IMSA	100.000	8	continua	25	Polveri totali	10	---	18	1,735	F.T.
E10	Impianto Alomix – essiccazione argille	100	24	continua	80	Polveri Totali	5		4	0,015	F.T.

Legenda Impianti di abbattimento: - A.U. = abbattimento ad umido; - P.C. = post-combustore; F.T. = filtro a tessuto.



PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

65. I valori limite di emissione fissati nella tabella "A3" rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
66. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in tabella A3.
67. Gli interventi di adeguamento del sistema di captazione e filtrazione delle emissioni provenienti dalla fase di carico dei forni rotativi nn. 1-2 e zona di spegnimento scorie devono essere realizzati e messi in esercizio **entro 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento;**
68. Relativamente al nuovo punto di emissione E6bis ed alle modifiche al punto di emissione E6, **il termine per la messa a regime dell'impianto è di 30 giorni** dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata al Sindaco, alla Provincia ed all'ARPA con un anticipo di almeno 15 giorni. Durante la fase di collaudo e messa a regime il Gestore deve effettuare una verifica della efficienza di aspirazione delle nuove cappe installate e collegate al nuovo camino E6 bis con fluido tracciante. La data di effettuazione di tale verifica deve essere comunicata a Provincia e ARPA con un anticipo di 15 giorni.
69. Con riferimento al nuovo punto di emissione E6bis ed alle modifiche al punto di emissione E6, il Gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime (**autocontrolli iniziali**), per la determinazione di tutti i parametri contenuti in tabella A.3 e ad essi associati; le date di effettuazione dei suddetti autocontrolli dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento ARPA ed al Sindaco. I risultati dei rilevamenti dovranno poi essere trasmessi alla Provincia di Vercelli, al Dipartimento ARPA ed al Sindaco competente per territorio entro 30 giorni dalla data di emanazione del referto analitico;
70. Il rilevamento delle emissioni provenienti dai camini riportati in tabella "A3" (autocontrollo periodico) deve essere eseguito per i parametri e secondo la **periodicità indicata nel piano di monitoraggio e controllo** ed in continuità con gli ultimi autocontrolli eseguiti sui singoli camini, ad opera di un tecnico abilitato per tutti i parametri indicati. Il controllo deve essere eseguito nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
71. Per l'effettuazione degli autocontrolli, di cui ai punti precedenti, e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n.158/1988). Per quanto riguarda i metodi per il campionamento ed analisi delle emissioni, in considerazione di quanto riportato dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/2006, in generale, facendo salve le indicazioni di natura prescrittiva eventualmente indicate nel presente provvedimento, si reputa opportuno che, nella scelta dei metodi di controllo, sia osservata, la scaletta di priorità dallo stesso articolo individuata e di seguito ripresa: "...norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti". Nel caso si utilizzi un metodo alternativo rispetto a quello da impiegarsi secondo la scaletta di priorità di cui sopra, deve esserne dimostrata l'adeguatezza in termini di qualità e di prestazioni secondo quanto indicato dalla norma UNI EN 14793:2005.
72. Il Gestore deve comunicare, con un anticipo di 15 giorni, alla Provincia ed all'ARPA, il periodo in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici di cui sopra.



73. Ai camini E4 ed E5 durante gli autocontrolli devono essere monitorati oltre ai parametri indicati in Tabella A3 anche gli ossidi di zolfo, come specificato nel suballegato A5 Piano di Monitoraggio e Controllo.
74. Al camino E2 tris per il primo anno di validità del presente provvedimento di riesame, durante gli autocontrolli devono essere determinati oltre ai parametri indicati in Tabella A3 anche IPA, diossine e PCB, come specificato nel suballegato A5 Piano di Monitoraggio e Controllo.
75. Il punto di emissione E7 proveniente dalla fase di inertizzazione polveri di allumina deve essere dotato di un misuratore in continuo di ammoniaca con sistema di registrazione dei dati. I dati devono essere conservati su supporto informatico per almeno 5 anni. La taratura dell'analizzatore, almeno annuale, dovrà essere effettuata eseguendo uno zero (bianco) e due span, il primo nell'intorno del campo di utilizzo, il secondo al 70% del fondo scala.
76. Il "demister" installato tra la colonna di abbattimento con soda e il camino di emissione, per la captazione e condensazione di gocce di acido solforico eventualmente trascinate dal flusso, deve essere mantenuto costantemente efficiente.
77. Deve essere installato un sistema che segnali l'eventuale intasamento degli ugelli da cui fuoriescono gli idrossidi alcalini e che automaticamente arresti l'alimentazione della polvere di allumina all'impianto.
78. Il sensore posto all'uscita del camino deve essere collegato ad un sistema che arresti automaticamente l'alimentazione della polvere di allumina qualora venga superato il valore di 10 mg/Nm^3 di ammoniaca (valore puntuale).
79. A seguito di qualsiasi anomalia dell'impianto di abbattimento che possa causare il superamento dei valori di emissione ammessi deve essere arrestata l'alimentazione dell'impianto con le polveri di allumina.
80. I dati relativi alla concentrazione di ammoniaca all'uscita del camino devono essere registrati in continuo e conservati anche su supporto informatico per almeno 5 anni.
81. Deve essere installato un pHmetro per la rilevazione in continuo del pH delle soluzioni di abbattimento, con sistema di allarme e correzione automatica. Deve essere installato un sistema di misura del livello delle soluzioni di abbattimento, con sistema di allarme per basso livello e reintegro automatico.
82. Ai fini del controllo dell'efficienza dei sistemi di abbattimento, i punti di emissione di cui ai camini E4, E5, E6 **devono essere dotati di un sistema di rilevamento delle polveri (es. polverimetro) con allarme**. Il gestore dovrà individuare, in collaborazione con ARPA, le opportune modalità di taratura degli strumenti.
83. I sistemi filtranti utilizzati per l'abbattimento delle polveri presenti nei due flussi gassosi dei camini E2 e E2tris dovranno essere provvisti di **un manometro o pressostato differenziale** con allarme ottico e acustico.
84. Il materiale particellare ottenuto dalla depolverazione degli effluenti gassosi dovrà essere smaltito come rifiuto per mezzo di ditte autorizzate.
85. Il punto di emissione E2 (linea calda essiccazione torniture) dovrà essere dotato di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (di qui, SME). Lo SME dovrà assicurare le misure delle seguenti variabili: Polveri, "monossido di carbonio" CO, "Composti Organici Volatili" COV, Portata, Temperatura dell'effluente gassoso, Tenore di Ossigeno e Umidità.
86. Lo SME dovrà essere gestito in maniera conforme ai criteri individuati nel "**Manuale di Gestione dello SME**". Ciascun report giornaliero prodotto dallo SME dovrà essere pubblicato entro le 24 ore successive; tutti i report dovranno essere consultabili in remoto e conservati per un periodo non inferiore ai 5 anni.
87. La ditta dovrà pesare e registrare la quantità di materiale conferito alla tramoggia di carico dell'impianto di essiccazione, utilizzando lo scontrino fornito dal sistema di pesatura



- automatico della pala meccanica. Gli scontrini dovranno essere conservati presso la ditta e i relativi dati di pesatura archiviati su un apposito registro informatico al fine di renderli consultabili per un periodo non inferiore a 5 anni.
88. La ditta dovrà misurare in continuo e registrare su idoneo supporto informatico le temperature indicate dalle termocoppie dell'impianto di essiccazione trucioli, individuate sulla tavola 2 riportata nell'allegato C al presente provvedimento. I dati dovranno essere archiviati su un apposito registro informatico al fine di renderli consultabili per un periodo non inferiore ai 5 anni.
 89. La ditta dovrà monitorare l'accensione e lo spegnimento dei bruciatori di metano utilizzati sull'impianto di essiccazione trucioli (postcombustore e tamburo di essiccazione). A tal fine dovrà registrarne in continuo il segnale elettrico di funzionamento (segnale ON/OFF). I dati dovranno essere archiviati su un apposito registro informatico al fine di renderli consultabili per un periodo non inferiore ai 5 anni.
 90. Lo SME a servizio del punto di emissione E2, oltre a fornire le medie orarie normalizzate degli inquinanti e delle grandezze fisiche previste al punto 81, dovrà garantire, entro le 24 ore successive, la pubblicazione di report giornalieri delle seguenti grandezze:
 - trend temporali delle temperature misurate dalle termocoppie TE08, TE08bis, TE09, TE09bis;
 - segnale di commutazione (tipo ON-OFF) della valvola posta a valle delle canne d'organo;
 - trend temporale della portata di alimentazione del materiale conferito al tamburo di essiccazione (espressa in ton/h);
 - rendiconto delle singole quantità di materiale conferito in tramoggia e dei relativi riferimenti temporali;
 - segnale di accensione e spegnimento (tipo ON-OFF) dei due bruciatori del tamburo di essiccazione (testa e coda tamburo) e dei due bruciatori del post-combustore (post n° 1, post n° 2).
 91. La ditta dovrà monitorare l'accensione e lo spegnimento dei bruciatori di metano utilizzati sull'impianto (postcombustore e tamburo di essiccazione). A tal fine dovrà registrarne in continuo il segnale elettrico di funzionamento (segnale ON/OFF).
 92. Sull'impianto di essiccazione torniture dovranno essere eliminate tutte le aperture di aria falsa presenti sull'originaria configurazione impiantistica.
 93. La ditta dovrà monitorare il fabbisogno energetico dell'impianto, registrando i consumi di metano suddivisi per unità impiantistica (postcombustore e tamburo di essiccazione) su idoneo supporto informatico e trasmetterli secondo le specifiche del Piano di Monitoraggio e Controllo (suballegato A5). Tali consumi dovranno essere archiviati per un tempo non inferiore a 5 anni.
 94. Per quanto riguarda il nuovo bruciatore a servizio dell'impianto fusorio "ROTATIVO n. 2" il rapporto metano/ossigeno dovrà essere mantenuto a valori uguali o superiori a 1:2;
 95. Il gestore dovrà garantire che tutti i dati di processo del nuovo bruciatore siano disponibili in tempo reale agli enti di controllo (ivi compresi i valori di temperatura, la concentrazione di ossigeno ed il rapporto metano/ossigeno).
 96. I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro. "Al fine di elevare in quota il materiale tecnico necessario ai campionamenti, ogni piattaforma di lavoro dovrà essere dotata di un sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature a carrucole con fune idonea provvista di idoneo sistema di blocco per quote



inferiori a 10 m e per quote superiori, sistemi di sollevamento elettrico come argani o verricelli provvisti di sistemi frenanti. A lato della postazione di lavoro, deve essere sempre garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo collocato in quota".

97. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

Prescrizioni relative alla gestione di emissioni diffuse

98. Il sistema automatico di apertura e chiusura della valvola parzializzatrice relativamente alle cappe di aspirazione installate sui forni rotativi 1 e 2, dovrà garantire rispettivamente un tempo di apertura anticipata (dall'inizio della fase di carico) e di chiusura ritardata (dalla fine della stessa) non inferiore a 5 minuti.
99. La movimentazione, lo stoccaggio e la frantumazione di materiali polverulenti e rifiuti dovrà essere gestita secondo le disposizioni di cui all'allegato V alla Parte V del D. Lgs. 152/06.
100. Dovrà essere effettuata la bagnatura tramite un sistema di nebulizzazione delle zone mulini a mascelle e deposito scoria salina macinata, della zona ex vasca in attesa di bonifica, nonché di tutte le aree di stoccaggio di materiale polverulente, così come descritto nella relazione del 21/07/2009 (n. prot. di ricevimento 54143 del 22/07/2009) di risposta all'Ordinanza Dirigenziale n. 46492/2009.
101. Per i materiali polverulenti che possano scatenare eventuali reazioni a contatto con l'acqua dovranno essere adottati altri accorgimenti al fine di eliminare o comunque limitare il più possibile le emissioni diffuse in fase di stoccaggio, manipolazione e/o trasporto, ad esempio tramite l'utilizzo di contenitori e/o big-bags, oppure tramite installazione nei punti più critici per la formazione di emissione diffuse di appositi impianti di aspirazione e abbattimento.
102. Dovrà essere condotto da Arpa un monitoraggio esterno delle deposizioni atmosferiche con oneri a carico del gestore, secondo i criteri definiti in **Allegato C**.
103. Entro 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento deve essere installata dal gestore con oneri a suo carico una telecamera di adeguata tecnologia in grado di monitorare le emissioni diffuse che si originano dal reparto fonderia. Le registrazioni dovranno essere rese disponibili a Provincia ed ARPA attraverso pagina web ad accesso riservato. L'ubicazione e le modalità di registrazione e conservazione dei dati dovranno essere preventivamente concordate con Provincia ed Arpa.

Prescrizioni relative alle cabine presenti nei reparti fonderia

104. Il Gestore deve dotare **entro 6 mesi** tutte le cabine del reparto fonderia e del reparto essiccazione di un impianto di immissione forzata d'aria. L'impianto deve avere le seguenti caratteristiche:
- a. il punto di presa dell'aria da trattare deve essere esterno ai reparti, possibilmente in luogo distante per evitare di intercettare le emissioni diffuse dei reparti. Non è consentito un punto di presa dell'aria all'interno della zona di fonderia o di essiccazione a causa del carico di polveri e della pericolosità intrinseca degli inquinanti presenti (IPA e diossine, in particolare), in quanto il carico di polveri e di



- inquinanti in fase gassosa presenti necessiterebbe una continua attività di manutenzione per l'intasamento del filtro.
- b. l'aria prima di essere immessa nelle cabine deve subire un trattamento di filtrazione in grado di eliminare le polveri di varie dimensioni e un trattamento di filtrazione chimico (sistema ad adsorbimento).
 - c. l'aria va immessa dopo condizionamento per garantire condizioni microclimatiche idonee o in alternativa può essere presente un impianto di condizionamento all'interno di ogni cabina.
 - d. l'aria deve essere immessa nelle cabine generando una leggera sovrappressione rispetto all'ambiente esterno inquinato, al fine di evitare la contaminazione interna della cabina.
 - e. l'impianto deve prevedere un sistema di segnalazione/allarme in grado di avvisare dei seguenti malfunzionamenti: mancata accensione dell'impianto, guasto o intasamento filtro.
 - f. deve essere presente e disponibile un registro delle manutenzioni programmate e di quelle straordinarie.
105. Il Gestore deve garantire che tutte le cabine del reparto fonderia e del reparto essiccazione siano dotate di un sistema di chiusura automatica delle porte, in grado di contrastare la sovrappressione e ridurre al minimo la condizione di "porta aperta" che renderebbe inefficiente il sistema di sovrappressione e isolamento della cabina. Dove fisicamente possibile, le cabine devono essere dotate di una camera intermedia, tra il reparto e la postazione dell'operatore e quella del reparto. In tal caso deve essere presente un sistema a "doppia porta" in grado di definire un volume intermedio tra l'ambiente esterno e la cabina stessa.



A4. SCARICHI IDRICI e ACQUE METEORICHE
PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE

TABELLA "A3"	STABILIMENTO SACAL Via E. Ara, n. 48/50 - Vercelli	CODICE IPPC: 4.1B, 5.1	CODICE IMPIANTO: 2158/122
ATTIVITA' IPPC n° 1-2; ATTIVITA' NON IPPC			
N° P.to di scarico	Tipologia acque reflue	Portata di scarico [m³/h]	Corpo recettore
P2	Acque di raffreddamento provenienti dal filtro SALA e Cristallizzatore	55	Rio Odda attraverso il punto di scarico finale P4
P3	Scarico dell'impianto di depurazione: - civili - meteoriche - percolato del cumulo di bonifica (solo se compatibile con i trattamenti) - acque da impianto di flottazione - svuotamento periodico torri evedaporative	30	Rio Odda attraverso il punto di scarico finale P4
P4	reflui provenienti da P2 e P3		Rio Odda utilizzando canali irrigui impermeabilizzati

DESCRIZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE.

Impianto di depurazione chimico-fisico con sezioni di preacidificazione, neutralizzazione, sedimentazione, filtrazione su filtri a sabbia e controllo del pH finale prima dello scarico.

All'impianto di depurazione confluiscono reflui costituiti da acque meteoriche di dilavamento, come definite dall'art. 113, comma 1) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e acque reflue domestiche chiarificate in fosse di tipo imhoff, come definite dall'art. 74, comma 1, lett. g), che dopo miscelazione sono classificate come industriali, secondo quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 152/06, che in uscita dall'impianto di depurazione chimico fisico, con condotta separata, raggiungono il pozzetto fiscale di campionamento ed ispezione n. P3.

Al pozzetto fiscale di ispezione e campionamento n. P2 vengono inviate le acque di raffreddamento, classificate come industriali secondo quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 152/06.

Al pozzetto fiscale e di campionamento n. P4 posto a monte dell'immissione nel corpo idrico recettore Rio Odda, confluiscono i reflui provenienti dai pozzetti P2 e P3, classificati come industriali secondo quanto stabilito dall'art. 74 comma 1 lettera h) del D. Lgs. 152/06.

PRESCRIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI:



106. Ai pozzetti di campionamento ed ispezione fiscali n. P2, P3 e P4 devono essere rispettati i limiti di accettabilità allo scarico indicati in Tabella 3, dell'Allegato 5, alla parte III del D. Lgs. n. 152/06.
107. Non devono essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività, se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione.
108. Sui pozzetti di ispezione P2 e P3 devono essere installati misuratori in continuo di pH e conducibilità con registrazione dei dati e conservazione degli stessi per almeno 5 anni.
109. I pozzetti di campionamento ed ispezione fiscali P2, P3 e P4, devono essere corredati di apposito misuratore di portata dello scarico, con relativo contatore; i dati devono essere registrati su apposito supporto informatico, conservati per almeno cinque anni e trasmessi agli Enti nell'ambito della redazione del report annuale secondo il piano di monitoraggio e controllo;
110. I dati analitici degli autocontrolli devono essere tenuti a disposizione degli Enti di controllo per almeno cinque anni, e trasmessi secondo le modalità previste nel piano di monitoraggio e controllo (Suballegato A5);
111. I pozzetti di campionamento devono essere mantenuti costantemente agibili e puliti;
112. Deve sempre essere garantita l'accessibilità al soggetto incaricato al controllo, ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi di campioni necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione;
113. La rete fognaria di collettamento dei reflui industriali deve essere mantenuta in buone condizioni.
114. I canali e i condotti, che consentono ai reflui in uscita dal pozzetto finale P4 di raggiungere il punto di scarico nel Rio Odda, devono essere mantenuti costantemente puliti e devono risultare sempre impermeabili;

Prescrizioni specifiche per i reflui industriali di raffreddamento:

115. Nella durata della presente autorizzazione la ditta deve provvedere a stilare uno studio di fattibilità di interventi atti a ridurre il consumo idrico a favore del ricircolo di tutte le acque di raffreddamento.
116. Al pozzetto fiscale e di campionamento P2 devono pervenire esclusivamente le acque di raffreddamento.
117. Poiché i reflui di raffreddamento vengono smaltiti in corpo idrico superficiale senza possibilità di trattamento è opportuno che la ditta proceda ad un'analisi almeno trimestrale delle acque prelevate dai pozzi attuali o di futura realizzazione; i parametri da ricercare siano almeno: pH, conducibilità, cloruri, rame, ammoniaca, zinco, alluminio e ferro. Detti referti analitici, devono essere trasmessi ad Arpa e Provincia.

Prescrizioni specifiche per i reflui costituiti da acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e da acque reflue domestiche e da eventuale percolato del cumulo di bonifica

118. Le fosse imhoff devono essere correttamente dimensionate per il numero di utenti secondo quanto stabilito dall'Allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale del 04/02/1977.
119. Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione delle fosse imhoff anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. La documentazione deve essere tenuta a disposizione degli enti di controllo.
120. Le fosse imhoff devono distare almeno 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio di acqua destinata al consumo umano.
121. I fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia e la documentazione deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo.



122. Deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di depurazione, in modo da consentire, in ogni condizione operativa, il rispetto dei limiti di accettabilità allo scarico.
123. I serbatoi di stoccaggio dei composti aggiunti nelle varie fasi depurative devono essere dotati di vasche di contenimento adeguatamente dimensionate, che impediscano, in caso di incidenti, lo sversamento delle sostanze contenute sul suolo o nel corpo recettore.
124. Devono essere installate pompe di riserva per eventuali sollevamenti e dosaggi dei reagenti e mantenute costantemente funzionali.
125. Devono essere installati sistemi visivi ed acustici sui punti critici dell'impianto di depurazione per segnalare eventuali anomalie o blocchi, rilevabili in postazione sempre presidiata o dotata di telecontrollo.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

Dal piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche presentato dall'azienda sono individuate quali superfici scolanti tutti i piazzali ed i tetti dello stabilimento. Le acque meteoriche dilavanti le superfici scolanti, in via cautelativa, vengono raccolte interamente, senza separazione dai primi 5 millimetri, ed inviate all'impianto di depurazione unitamente alle acque reflue domestiche. Il citato stabilimento è classificato esistente ai sensi dell'art. 6 lettera e) del Regolamento Regionale n. 1/R-2006.

126. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali riportati nel piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche approvato.
127. Tutte le griglie dei piazzali e la rete fognaria devono essere mantenute in perfetta efficienza in modo tale da impedire il ristagno di acqua (vedi procedura IO-SGA-10).
128. Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione della vasca di prima pioggia, così come indicato dalle vigenti disposizioni in materia. La documentazione deve essere tenuta a disposizione degli enti di controllo.
129. Vista la miscelazione delle acque meteoriche provenienti dalle superfici scolanti con le altre tipologie di reflu, al pozzetto fiscale n. P3 in uscita dall'impianto di depurazione, devono essere rispettati i limiti di accettabilità allo scarico stabiliti dalla Tabella 3 Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/2006.
130. E' fatto obbligo che siano sempre presenti in stabilimento appositi materiali assorbenti atti a contenere eventuali sversamenti accidentali.



A5. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

131. Il Gestore, al fine di garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, deve:
- a) Ove l'autorità competente lo ritenga necessario in esito all'esame della verifica preliminare trasmessa dal Gestore il 22/05/2015 (n. prot. di ricevimento 18898) ai sensi dell'Allegato I al D.M. n. 272 del 13/11/2014, elaborare e trasmettere per validazione alla Provincia di Vercelli una **relazione di riferimento** sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, entro un termine non superiore a dodici mesi dalla data della relativa richiesta;
 - b) a garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il Gestore dovrà prestare adeguate garanzie finanziarie, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore dello stesso decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti;
 - c) nell'ambito dell'esame della relazione di riferimento di cui al punto a), ove ritenuto necessario, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della sua validazione, e programmati periodici controlli sul suolo e sulle acque sotterranee;
 - d) in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato secondo quanto indicato nel piano di dismissione dello stabilimento presentato dalla Ditta all'Allegato 16 della documentazione integrativa del 29/10/2016.
 - e) L'attuazione del piano di dismissione deve essere comunicata a Provincia e ARPA **con un anticipo di 60 giorni, allegando un cronoprogramma degli interventi ed un piano di indagine ambientale** atto a verificare che all'atto di dismissione del sito non siano presenti livelli di contaminazione delle matrici potenzialmente interessate (suolo/sottosuolo e acque sotterranee) superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione. Il set analitico deve essere rappresentativo delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo. Le verifiche ambientali dovranno essere svolte su tutto il sito e, qualora venisse rappresentato un superamento dei limiti, la Ditta sarà tenuta ad inviarne comunicazione ai sensi di Legge (al momento art. 242 e seg. del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e seguire le relative procedure.
 - f) Gli esiti delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica degli impianti dovranno poi essere comunicate a Provincia e ARPA **entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione delle attività**. È in ogni caso fatta salva la normativa in materia di bonifica di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel caso in cui si accerti la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo.



A6. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Carisio ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 16 del 29/06/2006 e successive varianti. Pertanto, i limiti acustici attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997. In particolare, per l'area dell'installazione è prevista un'associazione alla Classe VI (aree industriali), e per i ricettori presenti una fascia cuscinetto in Classe V (aree prevalentemente industriali), una in Classe IV (aree di intensa attività umana) e la Classe III (aree di tipo misto). I limiti acustici associati alla classe citata in precedenza sono i seguenti (secondo il D.P.C.M. 14 novembre 1997):

Classe acustica	Limite di immissione assoluto		Limite di emissione	
	Diurno [db(A)]	Notturno [db(A)]	Diurno [db(A)]	Notturno [db(A)]
III	60	50	55	45
IV	65	55	60	50
V	70	60	65	55
VI	75	65	70	60

132. Le attività dello stabilimento devono rispettare i limiti acustici imposti secondo il vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale per la zona di ubicazione.
133. In caso di variazioni della classificazione acustica del territorio comunale, il Gestore deve dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della Legge Regionale 52/2000 e s.m.i. recante "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". La verifica della compatibilità delle emissioni sonore, effettuata secondo quanto stabilito dal DM 16 marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*", deve essere trasmessa alla Provincia, eventualmente correlata di apposito piano di risanamento acustico, nei casi di superamento dei limiti stabiliti.
134. Ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento, deve essere trasmessa alla Provincia la documentazione relativa alla valutazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo quanto stabilito dalla DGR 2 febbraio 2004 n.9-11616 "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*".



A.5 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il seguente piano di monitoraggio e controllo costituisce un aggiornamento del precedente piano allegato all'A.I.A. n. 41346 del 25/05/2010 rilasciata al Gestore SACAL S.p.A., redatto sulla base di quanto emerso in fase di istruttoria delle modifiche comunicate.

Premessa

Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi della parte II del decreto legislativo **3 aprile 2006, n. 152** la quale costituisce recepimento ed attuazione della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente la prevenzione **Sacal S.p.A.**, con stabilimento produttivo sito nel Comune di Carisio, SP Torino – Svizzera n. 18.

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni della linea guida sui “sistemi di monitoraggio” (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005 recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”).

Finalità del piano

In attuazione dell'art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale) comma 6 della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'A.I.A. suddetta.

Condizioni generali prescritte per l'esecuzione del piano

- I gestori delle ditte dovranno eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come indicato nelle tabelle riportate nei capitoli successivi.
- La misura dei parametri stabiliti nel presente piano deve essere effettuata nelle più gravose condizioni di esercizio.
- I dati relativi alla manutenzione e calibratura degli strumenti di misura devono essere registrati e conservati presso le ditte.
- Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione, ove possibile.



- Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. Misurazioni per la calibrazione/taratura in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard) dovranno essere poste in essere almeno una volta ogni due anni, ove non diversamente specificato. Il certificato relativo a tali calibrazioni/tarature dovrà essere tenuto a disposizione degli enti di controllo presso lo stabilimento.
- La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.
- I gestori delle ditte dovranno predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:
 - punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
 - area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
 - pozzetti di campionamento fiscali per le acque reflue
 - pozzi utilizzati nel sito
 - piezometri
- I gestori delle ditte dovranno inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.
- Eventuali procedure interne di campionamento e misura devono essere ben definite su appositi registri e consultabili dagli enti preposti al controllo.



1. COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 Consumo materie prime

Denominazione Codice (CAS, ...)	Fase di utilizzo	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Madreleghe		Verifica del peso di materiale in ingresso alla pesa (entrata fabbrica) In corrispondenza di ogni carico o per lo meno mensile	kg	Cartacea e/o elettronica (Sist. Gest.)
alliganti (Cu, Zn, Mn,..)		Vedi sopra	kg	Vedi sopra
Silicio metallico		Vedi sopra	kg	Vedi sopra
manganese metallo		Vedi sopra	kg	Vedi sopra
EOW	Tutte tranne essiccazione torniture	Vedi sopra	kg	Vedi sopra
EOW	Essiccazione torniture	Vedi sopra	kg	Vedi sopra
catalizzatori		Vedi sopra	kg	Vedi sopra
soluzione Fe-Si utilizzata nel tamburo separatore		Vedi sopra	kg	Vedi sopra
Cloruro di sodio		Vedi sopra	kg	Vedi sopra
DRYFLOC 972 (polimero anionico idrosolubile) (floculante)		Vedi sopra	kg	Vedi sopra
SAF 2 (antischiuma siliconico a base di dimetilpolisilossano ed emulsionanti non ionogeni)		Vedi sopra	kg	Vedi sopra
acido cloridrico >25%		Vedi sopra	kg	Vedi sopra
DEGASAL C1 A (Etano Esacloro C2Cl6)		Vedi sopra	kg	Vedi sopra
ITALPURO AS6 (mix di Sali inorganici alcalini tra cui NaF al 30-38%)		Vedi sopra	kg	Vedi sopra
VELOFILM-AM (mix ammine cicloalifatiche modificate 60% (R21/22-34-43) e alcool benzilico 40% 603-057-00-5 (R20/22-43))		Vedi sopra	kg	Vedi sopra
EMULSOL AL (emulsionante semisintetico per		Vedi sopra	kg	Vedi sopra



taglio alluminio) Componenti: saponi di acidi grassi 8%, ammidi boriche 20%, alchilfenolo 8%, fungicida 0,8%				
sodio ipoclorito soluzione 14-15%		Vedi sopra	kg	Vedi sopra
ferro cloruro ferrico soluzione flocculante 38-41%		Vedi sopra	kg	Vedi sopra
leghe di ferrosilicio 15% in polvere		Vedi sopra	kg	Vedi sopra
ossigeno liquido		Vedi sopra	kg	Vedi sopra
azoto liquido		Vedi sopra	kg	Vedi sopra
elio		Vedi sopra	kg	Vedi sopra
soda (utilizzata per il trattamento del fango desalinizzato/inertizzazione polvere di allumina)		Vedi sopra	kg	Vedi sopra
acido solforico (utilizzato torri di abbattimento)		Vedi sopra	kg	Vedi sopra

L'elenco di cui sopra è indicativo ma non esaustivo. Annualmente la ditta dovrà fornire i quantitativi delle sostanze e materie prime utilizzate sia nel processo produttivo che nelle attività di depurazione fumi o acque reflue, correlate dalle relative schede di sicurezza.

1.2 Controllo radiometrico

Materiale controllato			Modalità di controllo e procedure di risposta alle emergenze	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Rifiuti e EoW in ingresso	Descr.	Cod. CER – Regolamento 333/2011/UE			
ROTTAMI e SFRIDI	Rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e loro leghe	120103 – 120104 – 150104 – 170401 – 170402 – 170403 – 170404 – 170406 – 170407 – 191002 – 191203 – 200140 – 160118 - EoW Reg. 333/2011/UE	portale radiometrico	In corrispondenza di ogni carico	Cartacea e/o elettronica (Sist. Gest.)



1.3 Consumo risorse idriche per uso industriale

Tipologia (Pozzo, acquedotto, ecc.)	Fase di utilizzo	Utilizzo (industriale, civile, raffreddamento, ecc.)	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Pozzo 1	Classifica, fonderia, trattamento residui	industriale, raffreddamento, caldaia	lettura contatore (mensile)	mc	Registro cartaceo e/o informatico
Pozzo 2		civile	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra

Nel report annuale i consumi idrici industriali devono essere stimati per ciascuna fase di utilizzo, esplicitando: processo, raffreddamento, caldaia, depurazione aria ed altro.

1.4 Energia

Descrizione (energia prodotta, venduta, consumata, ecc.)	Tipologia (elettrica, termica)	Fase di utilizzo	Metodo misura	Quantità utilizzata	Frequenza controlli	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Energia importata da rete esterna	Elettrica	Ciclo produttivo: specificare fasi (classifica, fusione, trattamenti residui), illuminazione locali	Lettura contatore EE	MWh/mese	Mensile	Registro cartaceo e/o informatico
Energia prodotta/ consumata (caldaia 1)	Termica	Ciclo produttivo: specificare fasi (classifica, fusione, trattamenti residui)	Lettura contatore gas consumato	MJ/mese	Mensile	Registro cartaceo e/o informatico

Nel caso in cui non sia possibile misurare i consumi di energia termica ed elettrica delle singole fasi produttive e accessorie (illuminazione, riscaldamento, ecc.) nel report annuale l'azienda dovrà comunque riportare una stima di tali consumi suddivisi per unità impiantistica e rappresentati con frequenza mensile.

1.5 Consumo combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo	Metodo misura	Quantità utilizzata	Frequenza misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
gasolio			lt		
gas metano	tutte	lettura del contatore del gas consumato	Stdmc/mes e	Mensile	Registro cartaceo e/o informatico
Gas metano	Tamburo essiccazione torniture	lettura del contatore del gas consumato	Stdmc/mes e	Mensile	Registro cartaceo e/o informatico
	Post- combustore camino E2	lettura del contatore del gas consumato	Stdmc/mes e	Mensile	Registro cartaceo e/o informatico



Il gestore dovrà presentare a Provincia ed ARPA un audit sull'efficienza energetica del sito: la presentazione di tale documento dovrà avvenire dopo il sesto anno dalla data di rilascio del presente provvedimento e comunque almeno un anno prima dalla data di scadenza del termine dei 10 anni per la presentazione dell'istanza di riesame dell'A.I.A..

Tale audit non necessita di essere certificato, ma vuole essere un documento che attesti che il gestore ha sviluppato un'analisi più approfondita sulla sua situazione energetica rispetto a quanto richiesto annualmente con le tabelle del Piano di Monitoraggio e di Controllo "Energia" e "Consumo Combustibili". Per la redazione di tale audit energetico si faccia riferimento a quanto riportato nella sezione 5.3 del presente Piano di Monitoraggio e di Controllo.

1.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988).

Le date di effettuazione degli autocontrolli affidati a laboratorio esterno dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed al Dipartimento ARPA. Tutte le analisi degli inquinanti richieste all'azienda come monitoraggio/autocontrollo ed indicate nelle tabelle di seguito riportate, dovranno essere eseguite da un laboratorio accreditato e i relativi rapporti di prova analitici dovranno essere trasmessi entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico. Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera deve essere redatto in accordo con il "modello autocontrolli emissioni atmosfera" approvato con D.D. n. 3159 del 03/12/2014 e reperibile sul sito web della Provincia al seguente link:

<http://www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=459>

La registrazione delle letture della strumentazione di autocontrollo e degli interventi di manutenzione deve essere accompagnata dalla firma dell'operatore che l'ha effettuata.

1.6.1 Inquinanti monitorati

Punto di emissione e Fase di provenienza	Parametro/inquinante	U.M.	Eventuale parametro indiretto	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E9	POLVERI	mg/Nm ³		annuale	certificati laboratorio esterno
E2	POLVERI CO COV	mg/Nm ³	Portata; temperatura dell'effluente gassoso; umidità	In continuo e semestrale	certificati laboratorio esterno
	HCl NO _x , come NO ₂ HF SO _x , come SO ₂ IPA	mg/Nm ³		semestrale	
	PCB dioxin like	ngWHO - TEQ/N m ³			



	PCDD+PCDF	ngI- TEQ/N m ³			
E2tris	POLVERI COV	mg/Nm ³		semestrale	certificati laboratorio esterno
	IPA	mg/Nm ³		semestrale per il 1° anno	certificati laboratorio esterno
	PCB dioxin like	ngWHO - TEQ/N m ³			
	PCDD+PCDF	ngI- TEQ/N m ³			
E3. Frantoio Mega	POLVERI	mg/Nm ³		annuale	certificati laboratorio esterno
E4. Forni a bacino e rotativi DECARDENAS	POLVERI Σ(Al, Cu, Pb, Cr, Zn, Hg, As, Ni, Mn) CO NO _x , come NO ₂ COV HCl HF SO _x , come SO ₂ IPA	mg/Nm ³		semestrale	certificati laboratorio esterno
	PCB dioxin like	ngWHO - TEQ/N m ³			
	PCDD+PCDF	ngI- TEQ/N m ³			
E5.Forni rotativi ed a bacino CTP	POLVERI Σ(Al, Cu, Pb, Cr, Zn, Hg, As, Ni, Mn) CO NO _x , come NO ₂ COV HCl HF SO _x , come SO ₂ IPA	mg/Nm ³		semestrale	certificati laboratorio esterno
	PCB dioxin like	ngWHO - TEQ/N m ³			
	PCDD+PCDF	ngI- TEQ/N m ³			
E6. Box di raffreddamento e tramoggia di carico Filtro CAMI	POLVERI	mg/Nm ³		annuale	certificati laboratorio esterno
E6bis	POLVERI	mg/Nm ³		annuale	certificati laboratorio esterno



E7. Aspirazione e trattamento vapori ammoniacali	NH3	mg/Nm ³		In continuo e annuale	certificati laboratorio esterno
E10. Impianto ALOMIX	POLVERI	mg/Nm ³		annuale	certificati laboratorio esterno

Le date degli autocontrolli della tabella soprastante devono essere comunicate a Provincia e ARPA con anticipo di 15 giorni.

Parametri/Inquinanti monitorati – Metodi di campionamento e misura

Parametro/inquinante	Metodo (*)
Polveri totali	UNI EN 13284-1
CO	Metodo Unichim 543 recepito con norma UNI 9969
HCl	DM 25/08/2000 Allegato 2 - Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di composti inorganici del cloro espressi come HCl
HF	DM 25/08/2000 EN 10787 (Rapporto ISTISAN 98/2)
NH ₃	Metodo UNICHIM 632:84 del Man. 122
Ossidi di zolfo (SO ₂)	DM 25/08/2000 Allegato 1 - Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo espressi come SO _x
Ossidi di azoto (NO _x)	DM 25/08/2000 Allegato 1 - Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di ossidi di azoto espressi come NO _x
Metalli	Metodo Unichim 723:86 – Solubilizzazione del materiale particellare per la determinazione dei metalli mediante tecniche di spettrometria. D.M. 12/07/90 UNI/EN 14385/2004
COV	UNI EN 12619 (per concentrazioni di carbonio inferiori a 20 mg/Nmc)
PCDD/PCDF	UNI EN1948-1-2-3:1999
IPA tot	DM 25/08/00 e UNICHIM 825 M122

(*) Le metodiche riportate in tabella sono state fornite dal Dipartimento ARPA di Vercelli e sono pubblicate sul sito WEB della Provincia di Vercelli all'indirizzo

<http://www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=2970>

L'elenco delle metodiche di campionamento, potrà essere soggetto ad aggiornamenti. Si invita pertanto il gestore a controllare periodicamente il sito WEB in occasione degli autocontrolli periodici da eseguirsi secondo le frequenze previste dal presente Piano.

Il gestore può in ogni caso adottare metodiche differenti da quelle sopra indicate, purché di equivalente qualità e precisione, previa comunicazione all'autorità di controllo che espliciti le motivazioni tecniche alla base della scelta operata e l'approccio adottato per la stima dell'incertezza estesa, necessaria ai fini del confronto tra i risultati analitici ottenuti con metodi diversi. Si precisa che la stima dell'incertezza estesa deve comunque essere sempre fatta quando indice sull'espressione del giudizio di conformità al valore limite di legge ovvero a un valore limite specificato nell'atto autorizzativo.

1.6.2 Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione (fase produttiva e sigla del camino)	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
--	-------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	--



E9	Filtro a tessuto	Cartucce filtranti	Controllo dell'intasamento delle cartucce al pressostato differenziale	Viene effettuato un controllo giornaliero del pressostato differenziale per verificare l'integrità delle cartucce filtranti.	Registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
E2	Post-combustore	Termocoppie	Temperatura	In continuo	Registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
	Filtro a tessuto	Cartucce filtranti	Controllo dell'intasamento delle cartucce al pressostato differenziale	Viene effettuato un controllo giornaliero del pressostato differenziale per verificare l'integrità delle cartucce filtranti.	
E2tris	Filtro a tessuto	Cartucce filtranti	Controllo dell'intasamento delle cartucce al pressostato differenziale	Viene effettuato un controllo giornaliero del pressostato differenziale per verificare l'integrità delle cartucce filtranti.	Registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
E3	MEGA (Filtro a tessuto)	Cartucce filtranti	Controllo dell'intasamento delle cartucce al pressostato differenziale	Viene effettuato un controllo giornaliero del pressostato differenziale per verificare l'integrità delle cartucce filtranti.	Registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
E4	DECARDENAS (Filtro a tessuto)	Cartucce filtranti	Controllo dell'intasamento delle cartucce al pressostato differenziale	Polverimetro in continuo con allarme	Registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
E5	CTP (Filtro a tessuto + Post combustore)	Cartucce filtranti	Controllo dell'intasamento delle cartucce al pressostato differenziale	Polverimetro in continuo con allarme	Registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
E6	FILTRO EMMECA n. 1 (Filtro a tessuto)	Cartucce filtranti	Controllo dell'intasamento delle cartucce al pressostato differenziale	Polverimetro in continuo con allarme	Registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
E6bis	FILTRO EMMECA n. 2 (filtro a tessuto)	Cartucce filtranti	Controllo dell'intasamento delle cartucce al pressostato differenziale	Polverimetro in continuo con allarme	Registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie



E7	CORAL (Torri di lavaggio in serie con demister)	pH-metro misuratore livello soluzioni di abbattimento	Valvole di distribuzione del reagente	In continuo con dosaggio automatico dei reagenti	
		sensores NH ₃	taratura (uno zero e due spam)	annuale	
E10	Impianto ALOMIX	Cartucce filtranti	Controllo dell'intasamento delle cartucce al pressostato differenziale	Viene effettuato un controllo giornaliero del pressostato differenziale per verificare l'integrità delle cartucce filtranti.	Registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie

L'azienda è tenuta a compilare un registro degli interventi ai sistemi di trattamento fumi di cui sopra, riportante il giorno ed il tipo di operazione di manutenzione, specificando se trattasi di manutenzione ordinaria, programmata o straordinaria, nonché altre eventuali informazioni ritenute utili, e renderlo disponibile agli enti preposti al controllo.

1.6.3 Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Fumate	Emissioni diffuse derivanti dalla fase di fusione	---	Registro degli eventi	Ad ogni evento	Registro cartaceo
			VIDEOCAMERA	Continua	Registrazione su web con accesso controllato da remoto

1.7 Emissioni in acqua

Le date di effettuazione degli autocontrolli affidati a laboratorio esterno dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento ARPA e al S.I.I.. Tutte le analisi degli inquinanti richieste all'azienda come monitoraggio/autocontrollo ed indicate nelle tabelle di seguito riportate, dovranno essere eseguite da un laboratorio accreditato ed i relativi rapporti di prova analitici dovranno essere trasmessi entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico.

La registrazione delle letture della strumentazione di autocontrollo e degli interventi di manutenzione deve essere accompagnata dalla firma dell'operatore che l'ha effettuata.



Descrizione	Origine	U.M.	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Acqua reflua scaricata dopo depurazione	Depuratore reflui	mc/a	Misuratore di portata/Contatore	Annuale	Registro cartaceo e/o informatico
Acqua industriale persa per evaporazione	Fasi produttive che implicano evaporazione dell'acqua captata (specificare le fasi)	mc/a	Misura, stima o calcolo (specificare)	Annuale	Registro cartaceo e/o informatico
Acqua reflua riutilizzata dopo depurazione	Depuratore reflui	mc/a	Misura, stima o calcolo (specificare)	Annuale	Registro cartaceo e/o informatico
Acqua industriale a ciclo chiuso	Fasi che prevedono un ciclo chiuso delle acque (specificare le fasi)	mc/a	Misura, stima o calcolo (specificare)	Annuale	Registro cartaceo e/o informatico



1.7.1 Inquinanti monitorati all'ingresso del depuratore

Punto di misura	Parametro	U.M.	Eventuale parametro sostitutivo	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Ingresso all'impianto di depurazione	pH	-		APAT-IRSA CNR 2003	Trimestrale	Rapporto analitico del laboratorio
	Solidi Sospesi	mg/l		APAT-IRSA CNR 2003	Trimestrale	Nel rapporto analitico del laboratorio
	BOD5	mgO 2/l		APAT-IRSA CNR 2003	Trimestrale	Nel rapporto analitico del laboratorio
	COD	mgO 2/l		APAT-IRSA CNR 2003	Trimestrale	Nel rapporto analitico del laboratorio
	Cloruri	mg/l		APAT-IRSA CNR 2003	Trimestrale	Nel rapporto analitico del laboratorio
	Azoto Ammoniacale (NH₄)	mg/l		APAT-IRSA CNR 2003	Trimestrale	Nel rapporto analitico del laboratorio
	Al	mg/l		APAT-IRSA CNR 2003	Trimestrale	Nel rapporto analitico del laboratorio
Analisi percolato del cumulo di bonifica inviato all'impianto di depurazione	pH	-		APAT-IRSA CNR 2003	Ad ogni scarico	Nel rapporto analitico del laboratorio
	Solidi Sospesi	mg/l		APAT-IRSA CNR 2003	Ad ogni scarico	Nel rapporto analitico del laboratorio
	Cloruri	mg/l		APAT-IRSA CNR 2003	Ad ogni scarico	Nel rapporto analitico del laboratorio
	Azoto Ammoniacale (NH₄)	mg/l		APAT-IRSA CNR 2003	Ad ogni scarico	Nel rapporto analitico del laboratorio



1.7.2 Inquinanti monitorati all'uscita dal depuratore

Punto emissione	Parametro	U.M.	Eventuale parametro sostitutivo	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
-----------------	-----------	------	---------------------------------	------------------	-----------	--



	Portata	mc/h		Misuratore di portata	In continuo	Registro cartaceo e/o informatico	
			pH		In continuo P2 e P3, Mensile P4	Registro cartaceo e/o informatico	
			Conducibilità		In continuo P2 e P3, Mensile P4	Registro cartaceo e/o informatico	
P2 raffreddamento, P3 industriali/meteoriche, P4 finale	Odore				Trimestrale	rapporto analitico del laboratorio	
	Colore						
	C.O.D.	mgO2/l					
	B.O.D. 5	mgO2/l					
	Solidi sospesi totali	mg/l					
	Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l					
	Azoto nitroso (come N)	mg/l					
	Azoto nitrico (come N)	mg/l					
	Cloruri	mg/l					
	Solfati	mg/l					
	Fluoruri	mg/l					
	Cromo VI	mg/l					
	Cromo totale	mg/l					
	Rame	mg/l					
	Piombo	mg/l					
	Ferro	mg/l					
	Zinco	mg/l					
	Nichel	mg/l					
	Manganese	mg/l					
	Cadmio	mg/l					
	Alluminio	mg/l					
	Arsenico come As	mg/l					
	Idrocarburi totali	mg/l					
	solventi organici aromatici	mg/l					Annuale
	Solventi clorurati	mg/l					Annuale
	Tensioattivi totali	mg/l					Annuale
	Diossine	µg/l					Annuale
	PCB	µg/l					
	Saggio di tossicità acuta	I% U.T. EC80%					



Tabella Z -Parametri/Inquinanti monitorati – Metodi di campionamento e misura

Parametro	Metodo di determinazione
pH	APHA Standard Methods for the examination of water and wastewater ed 21th 2005 4500-H+ B; APAT-IRSA CNR 2003
Ammonio	APHA Standard Methods for the examination of water and wastewater, ed 21th 2005 4500 NH3 F; APAT-IRSA CNR 2003
Nitrato	APAT-IRSA/CNR 4020 Man 29 2003
Nitrito	APAT-IRSA/CNR 4020 Man 29 2003
BOD5	Pyrocatechol (Dr Lange LCK 555); APHA Standard Methods
Cianuro libero	ISO 6703-1-2-3-1984; Dr Lange
Cloruro	APAT-IRSA/CNR 4020 Man29 2003
Colore	APAT-IRSA/CNR 2020/A Man 29 2003 opp. Kit colorimetrico
Conduttività	APHA Standard Methods for the examination of water and wastewater ed 21th 2005 2510; APAT-IRSA CNR 2003
COD	ISO 15705:2002
Durezza totale	APAT-IRSA/CNR 2040A Man 29 2003
Fenoli	APAT-IRSA/CNR 5070A1 Man 29 2003
Fluoruro	APAT-IRSA/CNR 4020 Man 29 2003
Fosforo Totale	APAT-IRSA/CNR 4110/A2
Grassi e oli animali e vegetali	ASTM D3921- 96; APAT-IRSA CNR 2003
Idrocarburi totali	ASTM D3921- 96; APAT-IRSA CNR 2003
Odore	APAT-IRSA/CNR 2050 Man 29 2003
Solfato	APAT-IRSA/CNR 4020 Man 29 2003
Idrogeno solforato	ISO 10530-1991; APHA Standard Methods
Materiali in sospensione	APAT-IRSA/CNR 2090B Man 29 2003
Tensioattivi anionici (MBAS)	APAT-IRSA/CNR 5170 Man 29 2003
Tensioattivi totali	Calcolo
Tensioattivi non ionici (TAS)	APAT-IRSA CNR 2003
Alluminio	APAT-IRSA/CNR 3010/A Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Arsenico	APAT-IRSA/CNR 3010/A Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp. EPA 200.8 Rev. 1996)
Cadmio	APAT-IRSA/CNR 3010/A Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Cromo totale	APAT-IRSA/CNR 3010/A Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Cromo esavalente	APAT-IRSA/CNR 3150C Man 29 2003



Parametro	Metodo di determinazione
Ferro	APAT-IRSA/CNR 3010/A Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp. APHA Standard Methods)
Manganese	APAT-IRSA/CNR 3010/A Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Nichel	APAT-IRSA/CNR 3010/A Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Piombo	APAT-IRSA/CNR 3010/A Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Rame	APAT-IRSA/CNR 3010/A Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Selenio	APAT-IRSA/CNR 3010/A Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Zinco	APAT-IRSA/CNR 3010/A Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Solventi clorurati	APAT-IRSA/CNR 5150 Man 29 2003
Solventi organici aromatici	APAT-IRSA/CNR 5140 Man 29 2003
Diossine	
PCB	
Saggio di tossicità	Batteri luminescenti (Met. Interno ARPA), Daphnia magna (Met. Interno ARPA), Pseudokirchneriella subcapitata (UNI EN ISO 8692:2005)

(*) Le metodiche riportate in tabella sono state fornite dal Dipartimento ARPA di Vercelli e sono pubblicate sul sito WEB della Provincia di Vercelli all'indirizzo

<http://www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=2970>

L'elenco delle metodiche di campionamento, potrà essere soggetto ad aggiornamenti. Si invita pertanto il gestore a controllare periodicamente il sito WEB in occasione degli autocontrolli periodici da eseguirsi secondo le frequenze previste dal presente Piano.

Il gestore può in ogni caso adottare metodiche differenti da quelle sopra indicate, purché di equivalente qualità e precisione, previa comunicazione all'autorità di controllo che espliciti le motivazioni tecniche alla base della scelta operata e l'approccio adottato per la stima dell'incertezza estesa, necessaria ai fini del confronto tra i risultati analitici ottenuti con metodi diversi. Si precisa che la stima dell'incertezza estesa deve comunque essere sempre fatta quando indice sull'espressione del giudizio di conformità al valore limite di legge ovvero a un valore limite specificato nell'atto autorizzativo.

I campionamenti all'ingresso dell'impianto di depurazione ed all'uscita devono essere fatti tenendo conto dei tempi di ritenzione dell'impianto.

In caso di situazioni di emergenza quali ad es. sversamenti accidentali la frequenza dei campionamenti e delle analisi dovrà essere giornaliera per tutti i parametri e per almeno una settimana dal verificarsi dell'evento, e comunque secondo le indicazioni dell'Autorità Competente e dell'Ente di Controllo.



Nel caso in cui l'azienda abbia intenzione di utilizzare tipologie di sostanze/materie prime diverse da quelle indicate nella Scheda F della Domanda di AIA e che possono implicare variazioni nella tipologia degli inquinanti presenti nelle acque reflue, dovrà comunicare preventivamente tale variazione alla Provincia di Vercelli ed all'ARPA di Vercelli indicando il tempo presunto di utilizzo della nuova sostanza. In tal caso la Provincia avrà la facoltà di apportare variazioni nei parametri da ricercare.

1.7.3 Impianto di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

L'azienda dovrà tenere un registro delle manutenzioni del depuratore e delle tarature degli strumenti nonchè indicare almeno nel report annuale i range di normale oscillazione dei parametri rilevati, e i livelli di attenzione/allarme per i parametri misurati in continuo.

1.8 Rumore

Entro 6 mesi dalla data di messa a regime degli interventi di adeguamento del sistema di captazione e filtrazione delle emissioni provenienti dalla fase di carico dei forni rotativi nn. 1-2 e zona di spegnimento scorie dovrà essere effettuato un monitoraggio acustico. Il monitoraggio dovrà essere effettuato attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. 16/03/1998, nonchè ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 10855 del 31/12/1999 (Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti) e UNI 9884 del 31/07/1997 (Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale), in modo da verificare sia il rispetto dei limiti di emissione ed immissione assoluti previsti dal piano di Zonizzazione Acustica Comunale sia i limiti di immissione differenziale, diurni e notturni, presso i ricettori sensibili. Detto monitoraggio dovrà essere ripetuto ogni qual volta siano effettuati degli ampliamenti/modifiche in grado di creare emissioni sonore significative.



1.9 Rifiuti

1.9.1 Controllo rifiuti e materiali (End Of Waste) in ingresso

Attività	Rifiuti e End of Waste in ingresso (Codice CER)	U.M.	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Recupero rottami metallici (nel report annuale dovranno essere indicati i quantitativi per ogni singolo codice CER)	120103 120104 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140 160118 EOW Reg. 333/2011	ton	PCB, presenza di materie plastiche % in peso, presenza di oli % in peso (VEDI SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA')	mensile su un campione rappresentativo di almeno un conferitore (VEDI SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA')	certificato di laboratorio esterno accreditato (VEDI SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA')
Torniture metalliche	120103 120104 EOW Reg. 333/2011	ton	PCB PCB, presenza di materie plastiche % in peso, presenza di oli % in peso (VEDI SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA')	controllo interno su ogni carico in ingresso mensile su un campione rappresentativo di almeno un conferitore (VEDI SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA')	Metodica interna certificato di laboratorio esterno accreditato (VEDI SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA')
Ingresso e uscita impianto di essiccazione torniture	120103 120104 EOW Reg. 333/2011	ton	PCB	in occasione degli autocontrolli periodici al camino E2 secondo una procedura condivisa con ARPA (semestrale)	certificato di laboratorio esterno accreditato (VEDI SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA')



1.9.2 Controllo rifiuti prodotti

Attività di produzione	Rifiuti prodotti (Codice CER)	U.M.	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Trattamento scorie di allumina	100305	ton	Recupero in sito presso impianto Alomix	- contenuto di $Al_2O_3 > 60\%$; - altri ossidi metallici $< 40\%$; - Cloro $< 1\%$; - umidità pari a circa 15-30%. Pesatura, controllo visivo, verifica rispetto di quantità e tempi di stoccaggio	Annuale REGISTRO CARICO/SCARICO: ENTRO 10 GG LAVORATIVI DALLA PRODUZIONE ED ALLO SCARICO/SISTRI	
			Recupero all'esterno			
Reparto classifica	170405	ton	R4-R13	Controllo radiometrico su ogni carico in uscita. Pesatura Controllo visivo integrità sistemi di stoccaggio Controllo separazione dei rifiuti per tipologia Verifica rispetto di quantità e tempi di stoccaggio Nel caso in cui codice a specchio, <u>analisi per verificare la pericolosità</u>	REGISTRO CARICO/SCARICO: ENTRO 10 GG LAVORATIVI DALLA PRODUZIONE ED ALLO SCARICO/SISTRI FORMULARI O: ALLO SCARICO/SISTRI	MUD/SISTRI
	170407	ton	R4-R13			
	160118	ton	R4-R13			
	191003*	ton	D1			
Stabilimento	150103	ton	R13			
	150106	ton	R13			
Forni di fusione	161104 refrattari	ton	R5			
	100316 schiumature					
Mezzi meccanici	130205* oli minerali	litri	R13			
	160601* batterie	kg	R13			
Pulizia fosse imhoff	200304	litri	D8			
Fanghi depuratore						
Polveri dei filtri a maniche						
140603* altri solventi						
191005* frazioni contenenti sost. pericolose						
170402 alluminio						
170202 vetro						
120101 limatura ferrosi						
120103 limatura non ferrosi						
120104 particolato non ferroso						
Soluzioni esauste scrubber vapori ammoniacali						



Nel report annuale dovranno essere riportati i quantitativi mensili dei singoli rifiuti prodotti nell'anno precedente. Nel caso in cui la tipologia di rifiuti prodotti subisca delle variazioni rispetto a quanto riportato nella tabella 1.9.1 sarà cura dell'azienda evidenziarlo nel report annuale.

1.9.3. Controllo rifiuti cessati CLORURO DI SODIO e ALOMIX

Attività	Rifiuti cessati art. 184-ter D. Lgs. 152/2006	U.M.	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Recupero soluzioni saline	Cloruro di sodio	ton	Verifica dei quantitativi	Annuale	Registro interno
Produzione Alomix	Alomix UNI EN 12475/1	ton	Verifiche di conformità alla norma UNI EN 12475/1; verifica dei quantitativi Analisi microinquinanti organici (PCB, diossine)	Annuale Annuale per il primo anno	certificato di laboratorio esterno accreditato

1.10 Suolo

Le date di effettuazione degli autocontrolli affidati a laboratorio esterno dovranno essere comunicate dalla ditta, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed al Dipartimento ARPA. Tutte le analisi degli inquinanti richieste all'azienda come monitoraggio/autocontrollo ed indicate nelle tabelle di seguito riportate, dovranno essere eseguite da un laboratorio accreditato e i relativi rapporti di prova analitici dovranno essere trasmessi entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico.



1.10.1 Acque sotterranee

Punto di campionamento	Parametro	Metodo di misura (incertezza)	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
n. 3 piezometri 1 a monte e 2 a valle	Livello freaticometrico	Vedi Tabella Z	Quadrimestrale	Certificato di laboratorio Registro cartaceo e/o informatico
	pH			
	Conducibilità			
	Odore			
	Colore			
	C.O.D.			
	B.O.D. 5			
	Solidi sospesi totali			
	Azoto ammoniacale			
	Ammoniaca come ione ammonio			
	Azoto nitroso			
	Azoto nitrico			
	Cloruri			
	Solfati			
	Fosforo totale			
	Tensioattivi anionici			
	Tensioattivi non ionici			
	Tensioattivi cationici			
	Cromo VI			
	Cromo totale			
	Rame			
	Piombo			
	Ferro			
	Zinco			
	Nichel			
	Manganese			
	Cadmio			
Alluminio				
Arsenico come As				
Mercurio come Hg				
Nitrati				
Idrocarburi totali				



n. 3 piezometri 1 a monte e 2 a valle	Oli minerali	Quadrimestrale	Certificato di laboratorio Registro cartaceo e/o informatico
	Acetone		
	Toluene		
	2 - Esanone		
	Benzene		
	Etilbenzene		
	Butil acetato		
	Eptano		
	Esano		
	Etil acetato		
	Metilbutil eteri (MTBE)		
	Metiletilchetone		
	Pentano		
	Xileni		
	1,1,1 - Tricloroetano		
	1,2 - Dicloroetano		
	Bromodichlorometano		
	Tribromometano (bromofornio)		
	Triclorometano (clorofornio)		
	Dibromoclorometano		
	Diclorometano		
	Tetracloroetilene		
	Tetracloruro di carbonio		
	Tricloroetilene		
	Bromometano		
	Cloroetano		
	Dibromometano		
	Vinile cloruro		
	Sommatoria organoalogenati		
	Clorobenzene		
Etilbenzene			
isopropilbenzene (cumene)			
Naftalene			
n - butilbenzene			



n. 3 piezometri 1 a monte e 2 a valle	n - propilbenzene	Vedi Tabella Z	Quadrimestrale	Certificato di laboratorio Registro cartaceo e/o informatico
	Propilbenzene			
	sec - butilbenzene			
	Stirene			
	ter - butilbenzene			
	1,2 - xilene (o - xilene)			
	1,1 - dicloroetano			
	1,1 - dicloroetene			
	1,1,2,2 - tetracloroetano			
	1,2 - dibromoetano			
	1,2 - dicloroetilene			
	1,2 - dicloroetene			
	1,2 - dicloropropano			
	1,2,3 - tricloropropano			
1,3 - dicloropropano				
n. 3 piezometri 1 a monte e 2 a valle	1,3 - dicloropropane	Vedi Tabella Z	Quadrimestrale	Certificato di laboratorio Registro cartaceo e/o informatico
	2,2 - dicloropropano			
	Acetato di vinile			
	Bromobenzene			

1.10.2. Acque da pozzo

Punto di misura	Parametro	U.M.	Eventuale parametro sostitutivo	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Pozzi di approvvigionamento idrico			pH	Vedi tabella Z	Mensile (in concomitanza con i campionamenti delle acque reflue)	Rapporto analitico del laboratorio
			Conducibilità			
		mg/l	Cloruri			
		mg/l	Rame			
		mg/l	Ammoniaca			
		mg/l	Zinco			
		mg/l	Alluminio			
		mg/l	Ferro			
	mg/l	Nichel				



	Altri parametri a discrezione dell'azienda					
--	--	--	--	--	--	--

2. GESTIONE DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO

2.1 Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo (Vedi Sistema di Gestione della Qualità)

Fase	Macchina	Parametri e frequenze			Modalità di registrazione dei controlli effettuati
		Parametri	Frequenza autocontrollo	Modalità di controllo	

2.2 Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari (Vedi Registri "Interventi di manutenzione periodica" e "Interventi di manutenzione straordinaria")

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

2.3 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Qualora all'interno dell'impianto siano presenti delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale), indicare la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta programmate.

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento			Accessori (pompe, valvole, ...)		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Distributore Gasolio	Visivo	Settimanale	Registro Cartaceo	Visivo	Settimanale	Registro cartaceo	Visivo	Settimanale	Registro Cartaceo
Serbatoi soluzioni Saline	Visivo	Settimanale	Registro Cartaceo	Visivo	Settimanale	Registro cartaceo	Visivo	Settimanale	Registro Cartaceo

3. INDICATORI DI PRESTAZIONE

Obiettivo: Esempificare le modalità di controllo diretto e indiretto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente.

3.1 Monitoraggio degli indicatori di performance



Nella tabella sottostante sono riportati alcuni esempi di indicatori di performance, nella compilazione possono essere sostituiti o integrati con ulteriori altri parametri più o meno significativi in ragione delle attività svolte.

Indicatore di performance	Descrizione	UM	Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)*	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
Prodotto versato a magazzino	Lingotti di alluminio versati a magazzino	t/anno		Annuale	
Incidenza del materiale di riciclo sulla composizione del prodotto	Indica il rapporto: (rifiuti e residui riutilizzati internamente / composizione finale di materia prima)*100	%		Annuale	
Fattore di riutilizzo (interno /esterno) dei rifiuti/residui	Indica il rapporto: [(ton di rifiuti e residui di provenienza interna ed esterna riutilizzati internamente ed esternamente / (ton di rifiuti e residui di provenienza interna ed esterna riutilizzati internamente ed esternamente + ton rifiuti prodotti internamente avviati a smaltimento)]*100	%		Annuale	
Fattore di riutilizzo delle acque reflue	Indica il rapporto: [acque reflue prodotte e poi riutilizzate / (acque reflue prodotte e poi riutilizzate + acque reflue scaricate)]*100	%		Annuale	
Rapporto Consumo idrico/Fabbisogno idrico	Indica il rapporto: [Acqua prelevata / (acqua prelevata + acqua reflua riciclata)]*100	%		Annuale	
Consumo specifico totale medio di energia, riferito all'unità di massa di prodotto versato a magazzino	Indica il rapporto tra: consumo di energia termica + consumo di energia elettrica / prodotto versato a magazzino	MWh/t + MWhe/t		Annuale	
Fattore di consumo energetico essiccatore (energia termica totale) espresso come MJ/t di truciolo processato e rappresentato con frequenza annuale	Indica il rapporto tra: consumo di energia termica essiccatore / t di truciolo processato	MJ/t		Annuale	
Fattore di consumo energetico post-combustore (energia termica totale) espresso come MJ/t di truciolo processato e rappresentato con frequenza annuale	Indica il rapporto tra: consumo di energia termica post-combustore / t di truciolo processato	MJ/t		Annuale	



Fattore di emissione di polveri totali	Indica il rapporto tra: [Flusso di massa totale annuo dell'intero stabilimento (somma dei flussi di massa medi dei depuratori pertinenti) / prodotto versato a magazzino]*1000	g/t		Annuale	
Fattore di emissione di CO	Indica il rapporto tra: [Flusso di massa totale annuo dell'intero stabilimento (somma dei flussi di massa medi dei depuratori pertinenti) / prodotto versato a magazzino]*1000	g/t		Annuale	
Fattore di emissione di diossine	Indica il rapporto tra: [Flusso di massa totale annuo dell'intero stabilimento (somma dei flussi di massa medi dei depuratori pertinenti) / prodotto versato a magazzino]*1000	g/t		Annuale	
Fattore di emissione di metalli pesanti	Indica il rapporto tra: [Flusso di massa totale annuo dell'intero stabilimento (somma dei flussi di massa medi dei depuratori pertinenti) / prodotto versato a magazzino]*1000	g/t		Annuale	

* M, S, C = Misura, Stima, Calcolo

4. RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

4.1 Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto		SACAL SpA
Società terza contraente	
Autorità competente	Provincia di Vercelli, Assessorato Tutela Ambientale	
Ente di Controllo	ARPA	

4.2 ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ente di controllo (ARPA) svolge le seguenti attività, con onere a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006.



TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA E NUMERO DI INTERVENTI	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO
Controllo integrato in esercizio	Tutte le componenti ambientali	frequenza stabilita da sistema SSPC
Campionamenti	Aria: Campionamento sui punti E2, E2tris, E4 ed E5, E6, E6bis ed E7;	
	Acqua: Campionamento ai pozzetti fiscali dei punti di scarico P2, P3 e P4	
	Rifiuti in ingresso/prodotti	
Portale radiometrico	Verifica	
Emissioni diffuse	Monitoraggio delle deposizioni atmosferiche nelle aree esterne allo stabilimento secondo i criteri e le modalità definite in allegato C.	

5. CONSERVAZIONE DEI DATI E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

5.1 Modalità di conservazione dati

La ditta dovrà conservare tutti i dati (misurazioni, campionamenti, letture contatori, analisi, indicatori ambientali, ecc.) richiesti nel presente piano annotandoli su registri cartacei e/o informatici secondo quanto specificato nelle singole tabelle dei capitoli 1, 2, 3 e 4. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti al controllo.

5.2 Trasmissione dei dati all'autorità competente

Entro il 31 maggio di ogni anno la ditta dovrà procedere a comunicazione cartacea e su supporto informatico dei report annuali all'Autorità Competente, all'ARPA e per conoscenza al Comune così come definito nelle prescrizioni generali al presente atto autorizzativo.

Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del presente piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che includa analisi, valutazioni e considerazioni sull'andamento dell'attività IPPC basate sugli accertamenti effettuati con le frequenze indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del presente Piano e che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il presente Piano è parte integrante.

Per ogni indicatore ambientale, dovrà essere riportato, il trend di andamento, per l'arco temporale richiesto, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

In allegato al report dovranno essere riportati tutti i dati rilevati mensilmente e/o annualmente, mentre per quanto riguarda le misurazioni in continuo e giornaliero sarà sufficiente che l'azienda riporti, nel medesimo allegato, un'elaborazione mensile dei dati ottenuti evidenziando eventuali dati anomali se si sono verificati. Tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come stabilito dall'art. 29-decies c. 2 del D.Lgs. 152/2006. Come già evidenziato sopra, tutti i dati devono essere accompagnati da valutazioni e considerazioni di carattere ambientale e dalla definizione di un bilancio ambientale annuale sui consumi e sulle emissioni.

Impostazione del Report relativo alle operazioni di autocontrollo periodico sulle emissioni in atmosfera: contenuto minimo.



Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera deve essere redatto secondo le seguenti indicazioni e così articolato:

1. PARTE I - introduzione che contenga la citazione della nota di comunicazione dell'autocontrollo e il riferimento normativo (autorizzazione), l'individuazione degli impianti e delle fasi interessate dalle operazioni (eventualmente specificando le condizioni di carico), l'elenco dei punti di emissioni oggetto del controllo e gli inquinanti da monitorare (secondo quanto prescritto), la descrizione dei metodi di prelievo alle emissioni e di analisi dei campioni di aeriforme.
2. PARTE II - descrizione delle caratteristiche fisiche del camino, delle misure effettuate direttamente al punto di prelievo con particolare riferimento all'indicazione dell'identificativo del punto, l'identificativo della fase, la conduzione dell'impianto, l'altezza del punto di campionamento e la distanza dal punto delle perturbazioni a monte e a valle, il diametro del camino, la sezione calcolata, la temperatura media dei fumi misurata, la velocità media dei fumi misurata, la portata calcolata, la portata normalizzata.
3. PARTE III - risultati analitici ottenuti, con l'indicazione dei flussi di aspirazione degli inquinanti, durata dei prelievi e dettaglio dell'orario di prelievo, volume prelevato, volume prelevato normalizzato, calcolo delle concentrazioni e dei flussi di massa, espressione delle medie e delle deviazioni standard.
4. PARTE IV - sintetico commento di equiparazione dei valori ottenuti ai limiti con giudizio di conformità o meno.

Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera deve riportare i dati del laboratorio che ha eseguito le operazioni di controllo, le relative certificazioni ed essere firmato da tecnico abilitato.

5.3 Audit Energetico

Si tratta di un'analisi approfondita condotta attraverso sopralluoghi presso una sede di un ente o azienda e con contestuale esame di documenti per conoscere e quindi intervenire efficacemente sulla situazione energetica dell'ente/azienda. La diagnosi energetica o **audit energetico** si pone l'obiettivo di capire in che modo l'energia viene utilizzata, quali sono le cause degli eventuali sprechi ed eventualmente quali interventi possono essere suggeriti all'utente, ossia un piano energetico che valuti non solo la fattibilità tecnica ma anche e soprattutto quella economica delle azioni proposte. Vengono raccolti i dati di consumo e costo energetico, dati sulle utenze elettriche, termiche, frigorifere, acqua (potenza, fabbisogno/consumo orario, fattore di utilizzo, ore di lavoro) etc.. Sulla base delle informazioni ed i dati raccolti sarà possibile procedere alla ricostruzione dei modelli energetici. Da tali modelli sarà possibile ricavare la ripartizione delle potenze e dei consumi per tipo di utilizzo (illuminazione, condizionamento, freddo per processo e per condizionamento, aria compressa, altri servizi, aree di processo), per centro di costo, per cabina elettrica e per reparto, per fascia oraria e stagionale. La situazione energetica, così inquadrata, viene analizzata criticamente ed in confronto con parametri medi di consumo al fine di individuare interventi migliorativi per la riduzione dei consumi e dei costi e la valutazione preliminare di fattibilità tecnico-economica.

L'Audit Energetico, costituisce il preludio che precede l'avvio di un qualsiasi progetto finalizzato all'ottenimento di una maggiore efficienza e risparmio energetico: in base ad esso sarà possibile definire in anticipo se un intervento possa risultare fattibile e conveniente, sia dal punto di vista tecnico che economico.

Le fasi di intervento sono:

- Raccolta di informazioni preliminari al fine di effettuare un'analisi energetica iniziale (consumi e fabbisogni energetici, tipologia dei processi produttivi, ecc);



Sorpalluogo finalizzato all'analisi energetica interna ai processi in essere (utilizzo e gestione dell'energia);
Elaborazione dei dati raccolti e predisposizione del rapporto finale

In una seconda fase verranno individuate delle aree di probabile intervento tecnico.

Gli interventi di audit energetico, potranno prevedere interventi del tipo:

- adozione di sistemi di cogenerazione e trigenerazione;
- isolamento termico degli edifici (sia con interventi sull'involucro esterno che sui serramenti e infissi);
- installazione di corpi illuminanti ad elevata efficienza;
- adozione di motori elettrici ad elevato rendimento;
- installazione di recuperatori di calore;
- impiego di sistemi di regolazione e di gestione dei consumi

5.4 INFORMAZIONI PRTR

Per l'opportuna verifica della qualità dei dati contenuti nelle dichiarazioni PRTR, in applicazione al DPR 157/2011, si prescrive che a commento finale del report annuale il Gestore trasmetta anche una sintetica relazione inerente l'adempimento a tale disposizione, secondo uno dei due seguenti schemi di seguito elencati:

nel caso **il complesso sia escluso dall'obbligo di presentazione della dichiarazione PRTR** il Gestore dovrà indicare in allegato al report:

- codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
- motivo di esclusione dalla dichiarazione⁽¹⁾;

nel caso **il Gestore abbia effettuato la dichiarazione PRTR**:

- codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
- esplicitazione dei calcoli effettuati per l'inserimento dei dati⁽²⁾ contenuti nella dichiarazione trasmessa ad ISPRA entro il 30 aprile.


¹ (□) L'obbligo di dichiarazione sussiste se:

- l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente al valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di rifiuti risulta superiore ai valori soglia che sono 2 t/anno e 2000 t/anno rispettivamente per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

² (□) L'emissione di uno o più inquinanti in aria, nell'acqua o nel suolo, trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e/o trasferimento di rifiuti fuori sito.



Allegato B:
planimetria aree di stoccaggio rifiuti ed End of Waste
[Tavola T1 rev. 3 integrazioni del 29/07/2016]



LEGENDA AREE OPERATIVE	
1	FONDERIA
2	IMP. SERBATOI OSSIGENO
3	CABINA COMPRESIONE METANO
4	VEICOLO CRISTALLIZZATORE
5	VASCA TORRI EVAPORATIVE
6	MULINO A MASCELLE
7	FILTRAZIONE FUMI FONDERIA
8	OFFICINA MECCANICA N.1
9	MAGAZZINO REFRATTARI
10	STOCCAGGIO OLI ESALISTI
11	MAGAZZINO RICAMBI
12	MAGAZZINO PRODOTTI FINITI
13	BAIA DI SCARICO
14	CABINA ELETTRICA N.1-2-3-4
15	MENSA E SPOGLIATOI
16	FILTRAZIONE STERILI
17	PORTINERIA PESA
19	PALAZZINA UFFICI
20	PRESSA
21	EX-MACINAZIONE SCORIE REMITAL
22	STOCCAGGIO STERILI
23	NUOVO FRANTOIO HOTTAMI
24	BOX SCORE
25	CABINE ELETTRICHE N.5-8
26	SERBATOI STOCCAGGIO SLZ SALINE
27	IMPIANTO DI FILTRAZIONE
28	ESSICCATOIO TORNITURE
29	VAGLIO TORNITURE - BRICCHETTATRICE
30	CABINA ELETTRICA N.6
31	BOX TORNITURE
32	LINEA COLATA CONTINUA
33	PESA
34	UFFICI DI REPARTO
35	BOX MATERIE PRIME
36	LABORATORIO E CAMPIONATURA
37	IMPIANTO DISSOLUZIONE SCORIE
38	FILTRAZIONE FUMI FONDERIA (DEMOLITO)
39	SALA COMPRESSORI
40	CABINA ELETTRICA N.7 E STAZ. TRASFORMAZIONE
41	EX VASCHE SALAMOLA
42	DECAINTATORE
43	OFFICINA MECCANICA N.2
44	ARCHIVIO DOCUMENTI
45	BOX ARGILLA
46	IMPIANTO ABBATTIMENTO FUMI / POLVERI
47	DEPOSITO OLI LUBRIFICANTI
48	DEPOSITO BOMBOLE
49	DEPOSITO SCORIE
50	DISTRIBUTORE GASOLIO
51	LOCALE GRUPPO ELETTOGENO
52	CENTRALE TERMICA OFFICINA N.1
53	CENTRALE TERMICA UFFICI N.1
54	CENTRALE TERMICA UFFICI N.2
55	CENTRALE TERMICA OFFICINA N.2
56	BOX EX IMPIANTO PRODUZIONE OSSIGENO
57	LOCALE POMPE POZZO
58	NASTRO STERILI LAVATI
59	NUOVO CRISTALLIZZATORE
60	CENTRALE TERMICA CRISTALLIZZATORE
61	VASCA DI PRIMA PIOGGIA
62	VASCA H2O DI RAFFERTO
63	IMPIANTO ABBATTIMENTO FUMI E POLVERI
64	IMPIANTO ABBATTIMENTO VAPORI AMMONIACALI
65	VASCA FLUORI TERRA SLZ SALINE
66	CAPANNONE ALUMINX
67	SILOS SISTEMA CARBONI ATTIVATI+CARBONATO
68	FORNO A BACINO C
69	NUOVO IMPIANTO MACINAZIONE SCORIE I.M.S.A.

ID	AREA MATERIALE	TROVATA	CFR	STATO	SUPERFICIE MASSIMA (mq)	ALTEZZA MASSIMA (m)	VOLUME (m³)	CARATTERISTICA COSTRUTTIVA AREA	REGIME STOCCAGGIO PER INQUINANTI
A1	TORNITURE DI ALLUMINIO	R	120104	120104	38x23x124,18	5	9520	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
A2	TORNITURE DI ALLUMINIO	R	120104	120104	8x18	5	720	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
B	IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA	R	120104	120104	13x18	5	2820	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
C	IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA	R	120104	120104	15x24x0,2	5	1800	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
D1	ROTTAMI DI ALLUMINIO	R	120104	120104	120x20	5	2000	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
D2	ROTTAMI DI ALLUMINIO	R	120104	120104	140x30	5	3800	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
E	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	120104	120104	18x18	4	700	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
F	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	120104	120104	18x12	5	600	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
G	FERRO COMPRESIONE	R	130101	130101	13x48	3	250	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
H	PERICOLOSE	R	130106	130106	32x10	4	650	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
I	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	120104	120104	120x15	4	1200	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
L	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	130103	130103	120x8	2	320	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
M3	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	130106	130106	14x11	6	2900	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
M4	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	120104	120104	12x3	2	12	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
M5	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	100308	100308	-	4	3200	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
N	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	120101	120101	12x12	4	380	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
O	TORNITURE DI FERRO	R	120101	120101	12x15	5	900	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
P	CILINDRO DI SODIO	R	120101	120101	12x15	5	900	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
Q	MARCHELLE	R	120101	120101	17x4	3	200	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
R	SILICIO MENTILATO	R	120101	120101	17x6	4	200	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
S	ALLUMINIO IMPOTTITE	R	120101	120101	13x45	3	5000	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
T1	ACQUA REFRIGERANTE	R	120101	120101	180x20	2	3600	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
T2	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	120104	120104	180x20	2	3600	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
U	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	120104	120104	12x4x1	3	2800	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
V1	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	120104	120104	15x13	3	750	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
V2	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	120104	120104	12x12	4	3200	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
V3	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	120104	120104	24x8x8	1	12	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
V4	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	120104	120104	12x12	1	12	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
Z1	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	120104	120104	2x6x2	2,5	40	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
Z2	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	120104	120104	2x6x2	2,5	40	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
Z3	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	120104	120104	2x6x2	2,5	40	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
Z4	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	120104	120104	2x6x2	2,5	40	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
Z5	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	120104	120104	2x6x2	2,5	40	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
Z6	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	120104	120104	2x6x2	2,5	40	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
Z7	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	120104	120104	2x6x2	2,5	40	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
Z8	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	120104	120104	2x6x2	2,5	40	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
Z9	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	120104	120104	2x6x2	2,5	40	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
Z10	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	120104	120104	2x6x2	2,5	40	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
Z11	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	120104	120104	2x6x2	2,5	40	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16
Z12	FRANTUMATO DI ALLUMINIO	R	120104	120104	2x6x2	2,5	40	box per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati per carichi non destinati	ATF ALTO STOCCAGGIO IN R.13/16

Redattore: UFFICIO TECNICO
 Architetto: GENERALE STABILIMENTO - 2015
 Spazio Compagine n°10
 13400 - Capriate (VA)
 C.F.: 08850400154
 P.IVA: 01759070829
Sacal
 Spazio Compagine n°10
 13400 - Capriate (VA)
 C.F.: 08850400154
 P.IVA: 01759070829
 Schema F
 AREE OPERATIVE
 N° 41340 del 23/03/2015 e smil.
 Emissione: 23/03/2015
 Foglio: 1 di 1 A1



Allegato C:
**nota ARPA n. 108395 del 22/12/2016 di proposta di
monitoraggio delle deposizioni atmosferiche nelle aree
esterne allo stabilimento.**

Impianto IPPC SACAL S.p.A. di Carisio (VC). Procedimento di riesame dell'AIA. Proposta di monitoraggio delle deposizioni atmosferiche nelle aree esterne allo stabilimento.

Numero postazioni di monitoraggio: 4

Ubicazione postazioni di monitoraggio: Raymond, Baraggia Vecchia, N-O (nuova), S-E (nuova, sostituisce Baraggetta/Barazzola).

L'esatta ubicazione delle postazioni sarà individuata da ARPA Piemonte previo sopralluogo.

Fin tanto che le 4 postazioni non saranno allestite nel nuovo assetto, il monitoraggio proseguirà presso le postazioni in essere nell'attuale configurazione (Raymond, Baraggia Vecchia, Baraggetta, Barazzola) con oneri comunque a carico del gestore dell'impianto.

Strumentazione necessaria:

- 8 deposimetri in vetro Pirex di cui 6 già forniti dal gestore e 2 da acquistare a cura del gestore con oneri a suo carico e affidamento della strumentazione ad ARPA Piemonte per tutta la durata del monitoraggio;
- 4 pali telescopici da installare sul territorio a cura del gestore con oneri a suo carico nelle postazioni individuate da ARPA Piemonte. Il sistema di posizionamento e sollevamento dei deposimetri dovrà garantire accesso in sicurezza per gli operatori e possibilità di manovrabilità anche in caso di vasi carichi di acqua (peso superiore a 12 kg) per la loro collocazione ad una quota pari a circa 2-2,5 m dal piano campagna. L'installazione dei pali telescopici dovrà essere realizzata ad opera d'arte al fine di garantire la sicurezza dei luoghi. Si richiede che il sistema di sollevamento del palo telescopico possa essere bloccato con lucchetto.

Frequenza monitoraggio: bimensile

Totale campioni: 6 campioni/anno per ciascuna postazione, per un totale di 24 campioni/anno

Parametri: PCDD/PCDF, PCB

Metodica di riferimento: per il campionamento U.RP.T117, per l'analisi EPA 1613 e EPA 1668

Costi di analisi: 1.185,00 € /campione da tariffario Arpa

Il Dirigente Responsabile
del Servizio Territoriale Vercelli
Dott.ssa Marta Scrivanti
(firmato digitalmente)
Firmato da: Marta Scrivanti
Data: 21/12/2016 16:02:46

Il Dirigente Responsabile
del Laboratorio del Quadrante Nord Ovest
Dott. Marco Fontana
(firmato digitalmente)



ALLEGATO D
Elenco elaborati progettuali
“Progetto di realizzazione tettoie per copertura piazzali”

- 1) **Relazione Illustrativa del Progetto Edilizio**, a firma dell'ing. P. Terrone data 06/10/2015;
- 2) **Tavola 1** Inquadramento Generale Stato di Fatto, a firma dell'ing. P. Terrone data 06/10/2015, revisione 13/01/2016;
- 3) **Tavola 2** Rete Sottoservizi Esistenti Fognatura e Gas, a firma dell'ing. P. Terrone data 06/10/2015;
- 4) **Tavola 3** Costruzioni in progetto inquadramento nello stabilimento, a firma dell'ing. P. Terrone data 06/10/2015;
- 5) **Tavola 4** Costruzioni in progetto Tettoia T1, a firma dell'ing. P. Terrone data 06/10/2015;
- 6) **Tavola 5** Costruzioni in progetto Edificio n. 2, a firma dell'ing. P. Terrone data 06/10/2015;
- 7) **Tavola 6** Costruzioni in progetto Tettoia n. 3, a firma dell'ing. P. Terrone data 06/10/2015;
- 8) **Tavola 7** Rete Sottoservizi in progetto Fognatura e Gas, a firma dell'ing. P. Terrone data 06/10/2015, revisione 13/01/2016;
- 9) **Progetto Preliminare Impianto Elettrico** – Reparto classifica area stoccaggio tornitura, a firma dell'ing. S. Fasola data 12/10/2015
- 10) **Progetto Preliminare Impianto Elettrico** – Reparto trattamento residui, a firma dell'ing. S. Fasola data 12/10/2015;
- 11) **Progetto preliminare impianto elettrico** – Area stoccaggio polverino di macinazione, a firma dell'ing. S. Fasola data 12/10/2015;
- 12) **Relazione SACAL S.p.a. n. prot. 052S del 29/07/2016** riportante il cronoprogramma dettagliato dei lavori di realizzazione delle tettoie/capannoni, con l'indicazione delle posizioni di stoccaggio provvisorio dei materiali, le modalità e gli accorgimenti operativi che saranno adottati per la gestione contemporanea delle attività di cantiere e dell'attività produttiva.